890

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (VII Camera e 7ª Senato)	Pag.	3
Commissioni riunite (II e III)	»	4
Commissioni riunite (II e X)	»	7
Commissioni riunite (III e X)	»	16
Commissioni riunite (IV e X)	»	17
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
Finanze (VI)	»	55
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	63
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	67
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	72
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	84
AFFARI SOCIALI (XII)	>>	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-PSI-PLI-I.

Agricoltura (XIII)	Pag.	93	
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	101	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	116	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche			
STRANIERE	»	119	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	121	
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di			
IMMIGRAZIONE	>>	122	
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza .	»	124	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA			
COMUNICAZIONE	»	126	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE			
LORO PERIFERIE	»	128	
INDICE GENERALE	Pag.	131	

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, sull'avvio dell'anno scolastico 2017-2018 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)

3

AUDIZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli.

La seduta comincia alle 20.05.

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, sull'avvio dell'anno scolastico 2017-2018.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Fa presente di aver predisposto, d'intesa con il presidente Marcucci, uno schema di riparto dei tempi di intervento.

La ministra Valeria FEDELI svolge una relazione, che deposita, sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere osservazioni il deputato Antonio PALMIERI (FI-PDL), il senatore Franco CONTE (APE-CpE-NCD), la deputata Marisa NICCHI (MDP), le senatrici Michela MONTEVECCHI (M5S) ed Enza Rosetta BLUNDO (M5S), i deputati Maria MARZANA (M5S) e Gianluca VACCA (M5S), le senatrici Elena FERRARA (PD) e Alessia PETRAGLIA (SI-SEL), la deputata Simona MALPEZZI (PD).

La ministra Valeria FEDELI fornisce ulteriori risposte e chiarimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ringraziando la ministra anche a nome del presidente Marcucci, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di	
competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Seguito	
dell'esame e rinvio)	4
ALLEGATO (Emendamenti presentati)	6

SEDE REFERENTE

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro degli affari esteri, Mario Giro e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che nella seduta precedente si è concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative riferite all'articolo 5 del provvedi-

mento in discussione (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) (vedi allegato).

Alessia MORANI (PD), relatrice per la II Commissione, anche a nome della relatrice per la III Commissione, onorevole Quartapelle Procopio, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il viceministro Mario GIRO esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'illustrare l'emendamento Agostinelli 5.1, di cui è cofirmatario, chiede ai rappresentanti del Governo ed ai relatori le ragioni del parere contrario sugli emendamenti presentati.

Il viceministro Mario GIRO fa presente che l'emendamento Agostinelli 5.1 è volto a prevedere che la responsabilità amministrativa degli enti e la relativa sanzione amministrativa per i reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa si estenda anche alle ipotesi di tentativo. Al riguardo, osserva che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2001 già disciplina in via generale la responsabilità degli enti in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo, prevedendo sanzioni ridotte da un terzo alla metà rispetto a quelle stabilite con riferimento al reato consumato. Ritiene, quindi, che prevedere, in ordine a tali delitti, una autonoma regolamentazione del regime sanzionatorio in caso di tentativo, senza diminuzione, risulterebbe del tutto irragionevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Agostinelli 5.1.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo in merito all'emendamento Agostinelli 5.2, di cui è firmatario, fa presente che il quesito da lui posto nell'intervento precedente riguarda tutte le proposte emendative all'esame delle Commissioni.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che tutte le proposte emendative, che aumentano le pene previste dal provvedimento, non rispettano il principio di proporzionalità della pena.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al sottosegretario Ferri rispetto a quali altri tipi di reati debba essere considerata la proporzionalità della pena.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che la proporzionalità della pena deve essere riferita al tipo di reato oggetto del provvedimento in titolo.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare al sottosegretario Ferri, fa presente che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la proporzionalità della pena debba essere valutata in relazione all'offensività delle diverse tipologie di reato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Agostinelli 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei relativi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 5.

Al comma 1, capoverso ART. 25-terdecies, lettera a), dopo la parola: delitti, aggiungere le seguenti: , anche tentati,.

 Sarti, Agostinelli, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso ART. 25-terdecies, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

5. 2. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso ART. 25-terdecies, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: settecento.

5. 3. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso ART. 25-terdecies, lettera b), sostituire la parola: duecentosessanta con la seguente: cinquecento.

5. 4. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso ART. 25-terdecies, lettera b), sostituire la parola: duecentosessanta con la seguente: trecento.

5. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 2, dopo la parola: condanna aggiungere le seguenti: o di patteggiamento.

5. 6. Sarti, Agostinelli, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro anni.

5. 7. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

5. 8. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

5. 9. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM (2017)142 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio)	7
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)	9
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	8
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

COM (2017)142 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Taranto, presenta e illustra una proposta di documento finale nel quale viene valutato favorevolmente, con osservazioni, il provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI, presidente, invita i colleghi delle Commissioni riunite a far pervenire eventuali osservazioni in merito alla proposta testé illustrata dal relatore entro le ore 14 di domani, mercoledì 11 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Atto n. 433.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatori, onorevole Guerini per la II Commissione e onorevole Ricciatti per la X Commissione, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, sul provvedimento in titolo (vedi allegato 2).

Invita, quindi, i colleghi delle Commissioni riunite a far pervenire eventuali osservazioni alla proposta testé illustrata entro le ore 14 di domani, mercoledì 11 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)142).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni II e X.

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)142);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

l'applicazione puntuale e coerente della disciplina dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza costituisce la più efficace garanzia di mercati competitivi e innovativi per tutelare i consumatori da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permettere loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi;

con il regolamento (CE) n. 1/2003 si è introdotto un sostanziale decentramento nella gestione delle pratiche anticoncorrenziali responsabilizzando le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC), in modo da alleggerire il carico gravante sulla Commissione europea che, conseguentemente, ha potuto concentrarsi sulle violazioni più gravi aventi una dimensione transfrontaliera;

tuttavia, permangono alcune criticità che il regolamento non è riuscito a risolvere, derivanti dal fatto che la normativa UE è applicata negli Stati membri sulla base di procedure e con sanzioni differenti. Sebbene alcuni Stati membri abbiano allineato il loro ordinamento alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1/2003, sussistono notevoli differenze tra i diversi regimi nazionali, in gran parte dovute al differente livello di autonomia delle ANC;

con la proposta di direttiva in oggetto la Commissione europea intende armonizzare gli strumenti e i poteri a disposizione delle ANC degli Stati membri sul modello di quelli attribuiti alla Commissione europea nei procedimenti di sua competenza. Alcune ANC non dispongono, infatti, di sufficienti garanzie di autonomia ovvero delle risorse umane e finanziarie necessarie;

a causa delle suddette differenze, i procedimenti avviati contro le imprese che adottano pratiche anticoncorrenziali possono sfociare in esiti difformi, a seconda dello Stato membro competente. L'applicazione disomogenea delle norme dell'UE in materia di concorrenza provoca una distorsione della concorrenza nel mercato interno e mina il sistema di applicazione decentrata,

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE,

con le seguenti osservazioni:

- a) in linea generale, appare condivisibile l'obiettivo di consolidare le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) attraverso un rafforzamento della loro indipendenza e l'armonizzazione dei poteri di intervento. Il processo di armonizzazione degli strumenti e dei poteri a disposizione delle ANC deve comunque avvenire valorizzando le esperienze più avanzate, come quella italiana;
- b) il principio di indipendenza delle ANC, di cui all'articolo 4 della proposta di direttiva e ai connessi consideranda 13-17, deve trovare un'adeguata traduzione, anche a livello di ordinamenti nazionali, attraverso sistemi aperti e trasparenti per la designazione delle candidature e le nomine dei componenti degli organi collegiali e dei vertici delle strutture, oltre che attraverso un trasparente regime delle incompatibilità e di prevenzione dei conflitti di interessi;
- c) si ravvisa l'opportunità di un approfondimento dell'impatto discrezionale della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), circa l'attribuzione alle ANC del potere di respingere denunce formalmente depositate in quanto da esse non ritenute prioritarie, fermo restando, ai sensi del considerando 17, il diritto di un Governo di uno Stato membro di comunicare alle ANC orientamenti sulle priorità che non riguardino procedimenti specifici di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE:
- d) allo scopo di favorire la trasparenza e l'accountability delle ANC, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione diretta a impegnare le ANC alla trasmissione di relazioni periodiche sull'attività svolta, come

già previsto nell'ordinamento italiano e come peraltro prospettato nel *conside-rando* 16;

- e) l'obbligo, posto a carico degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della proposta di direttiva, di assicurare alle ANC le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri, rende opportuna un'analisi comparata dei modelli di finanziamento delle autorità che, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, supporti le scelte dei legislatori nazionali. In particolare, si potrebbe mirare a un corretto equilibrio tra finanziamento a carico del bilancio degli Stati e contribuzione a carico del mercato, eventualmente accompagnato, a fini di rendiconto, dall'ipotesi del considerando 16 in base alla quale le ANC possono anche essere soggette al controllo o alla sorveglianza delle loro spese finanziarie, purché ciò non pregiudichi la loro indipendenza;
- f) il rafforzamento dei poteri delle ANC, di cui al capo IV della proposta di direttiva (articoli da 6 a 11), sollecita un approfondimento della portata delle « garanzie adeguate » di cui all'articolo 3 alla luce del dettato del connesso considerando 12. In questo contesto, assumono particolare rilievo lo svolgimento, da parte dell'autorità, di attività ispettive di carattere paragiurisdizionale (con impatti anche sulla sfera delle libertà personali e dei diritti costituzionalmente tutelati) e l'incidenza di tali attività in eventuali e successivi procedimenti giudiziari;
- g) in particolare, il bilanciamento e le garanzie dovrebbero comportare, nel nostro ordinamento, la previsione di forme di tutela dell'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale resa da soggetti diversi dagli avvocati ma in vincolo di subordinazione con l'impresa, nonché una disciplina in materia di esercizio da parte delle autorità nazionali tanto di funzioni istruttorie quanto di funzioni decisorie, alla luce dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, in materia di effetti di decisioni antitrust definitive in

sede di azione per il risarcimento del danno e di correlato controllo giurisdizionale;

h) sempre per quanto concerne la necessità di trovare adeguate compensazioni tra le finalità istruttorie e ispettive delle ANC e le garanzie dei diritti fondamentali e dell'intangibilità della sfera giuridica dei soggetti interessati, con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, concernente il potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa, si segnalano le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 10/ 1971 e sent. n. 56/1973) ed in particolare, nell'ambito della sent. n. 10/1971, la precisazione secondo la quale « non esiste una libertà dell'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria », nonché, per i controlli e le copie documentali di cui alle lettere b) e c) del paragrafo, le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, richiamato dalla disciplina delle procedure istruttorie dell'AGCM;

i) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento disposto da un'ANC attraverso il ricorso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge, si valuti l'opportunità di precisare che, ove prevista dalla legislazione nazionale, sia necessaria la previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria, così come già disposto dall'articolo 20, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (CE) 1/2003;

j) inoltre, sempre in tema di garanzie, l'attuale formulazione dell'articolo 7, che disciplina il potere di effettuare accertamenti in altri locali ove sussistano « motivi ragionevoli » e con preliminare autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, andrebbe riconsiderata alla luce delle più puntuali motivazioni previste – per l'esercizio del medesimo potere ispettivo da parte della Commissione europea e per il rilascio dell'autorizzazione giudiziaria – dall'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del rego-

lamento (CE) 1/2003; sempre all'articolo 7, paragrafo 3, si ravvisa l'opportunità di sostituire il riferimento ai « giudici nazionali » con la locuzione « autorità giudiziaria » per confermare, in fase discendente, l'affidamento al procuratore della Repubblica del potere di autorizzare;

k) con riferimento, poi, all'articolo 9, in materia di constatazione e cessazione delle infrazioni, il riconoscimento alle ANC della possibilità di «imporre l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa» andrebbe integrato alla stregua di quanto stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/ 2003, per cui i rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale:

l) con riferimento al capo V della proposta di direttiva (articoli 12-15), in materia di ammende e penalità di mora, fermo restando l'obiettivo di introdurre una parziale convergenza delle politiche sanzionatorie, si segnala l'utilità di ricorrere a soluzioni di soft law, quali l'elaborazione di best practices;

m) sempre in riferimento al capo V, si segnala l'esigenza di un'attenta riconsiderazione delle ammende stabilite a carico delle associazioni d'impresa sulla base non già dell'entità dei contributi associativi ma, come affermato al considerando 33, in ragione della « somma delle vendite di beni e servizi alle quali l'infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, effettuate dalle imprese che sono membri dell'associazione » e con possibilità di « richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione nei casi in cui quest'ultima non sia solvibile », secondo le previsioni degli articoli 12, 13 e 14 della proposta. Vanno, infatti, rammentate, al riguardo, la differenza strutturale tra fatturati d'impresa e bilanci degli enti associativi fondati sulla contribuzione delle imprese aderenti, nonché l'indeterminatezza della nozione di associazione di imprese;

n) si segnala, altresì, l'opportunità di una più puntuale e motivata formulazione del comma 3 dell'articolo 12 allo scopo di assicurare che l'applicazione della « nozione di impresa ai fini dell'imposizione delle ammende alla società madre e ai successori legali ed economici delle imprese» - in funzione di contrasto di fenomeni di elusione di responsabilità operati attraverso il ricorso a cambiamenti di natura giuridica o organizzativa dell'attività d'impresa - non si traduca in forme presuntive di responsabilità e, nei rapporti tra controllante e controllata, si fondi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sull'effettivo esercizio di un'influenza determinante:

o) con riferimento all'articolo 14, appare necessario definire un livello minimo e massimo delle ammende che possono essere comminate dalle ANC al fine di circoscrivere il margine di discrezionalità ed evitare disparità eccessive nelle pronunce adottate. L'articolo 14, infatti, prevede al paragrafo 1 che, in caso di violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE l'autorità nazionale garante della concorrenza possa infliggere una sanzione il cui importo massimo sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale totale dell'impresa o dell'associazione di imprese responsabile della violazione e che, ove l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l'importo massimo dell'ammenda sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento della somma dei fatturati mondiali totali di ciascun membro operante sul mercato interessato. Tale limite minimo della sanzione appare eccessivo e sproporzionato anche in rapporto alle sanzioni che possono essere irrogate dalla Commissione ai sensi del Regolamento n. 1 del 2003. L'articolo 23 del predetto Regolamento prevede infatti, al paragrafo 2, per le violazioni degli articoli 81 e 82 del trattato (ora 101 e 102

TFUE), un'ammenda il cui importo non può superare il 10 per cento del fatturato totale realizzato nell'esercizio. Il Regolamento, dunque, che può essere assunto a parametro, individua l'importo del 10 per cento del fatturato totale (peraltro non mondiale) quale effettivo limite massimo della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile. Si osserva, inoltre, che la disciplina delineata dal predetto articolo va ulteriormente precisata sotto il profilo dell'imputazione di responsabilità della nozione di « associazione di imprese », peraltro ricorrente in diverse disposizioni della proposta di direttiva, nozione che, com'è noto, viene intesa in termini estensivi ed elastici nell'ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, così come nel diritto interno:

p) sempre sul piano sanzionatorio,
 meriterebbe, ancora, attenta valutazione –
 anche sulla scorta dell'esperienza italiana
 in materia – l'ipotesi di riconoscimento,
 nell'impianto della proposta di direttiva,
 dell'adozione e del rispetto di programmi
 di compliance antitrust da parte delle
 imprese;

q) è opportuna una modifica sostanziale del capo VI della proposta di direttiva (articoli 16-22), concernente i programmi di trattamento favorevole che consentono alle ANC di concedere l'immunità dalle ammende alle imprese, in modo da renderlo più rispettoso dell'autonomia dei programmi nazionali e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. L'assetto normativo prefigurato tende a una codificazione quasi integrale del modello di programma ECN (European Competitiveness Network), che potrebbe condurre a un'eccessiva compressione dell'autonomia degli Stati membri con ripercussioni negative sotto il profilo della flessibilità e dell'adattabilità dell'istituto stesso alle specificità nazionali. In particolare, suscita forti perplessità l'articolo 21 nella parte in cui consente ai richiedenti che abbiano presentato una domanda di clemenza alla Commissione europea di presentare domande semplificate alle ANC che ritengano nella posizione più idonea per trattare il caso. In tal caso, le ANC potrebbero trovarsi obbligate ad accettare domande di clemenza prive di supporto probatorio anche quando siano esse – e non la Commissione europea – nella posizione migliore per svolgere l'eventuale accertamento istruttorio. Inoltre, il medesimo articolo priva le ANC del potere di chiedere informazioni supplementari all'impresa prima della presentazione della domanda completa e dispone che l'integrazione della domanda (attualmente rimessa alla valutazione discrezionale dell'autorità procedente) possa avvenire solo quando la Commissione europea abbia informato le autorità nazionali che non intende intervenire sul caso:

r) sempre in riferimento al capo VI della proposta, particolare delicatezza assumono le disposizioni di cui all'articolo 22, laddove si consente la previsione di una speciale causa di non punibilità per i dipendenti e gli amministratori delle imprese responsabili degli illeciti anticoncorrenziali che denuncino i fatti. Sarebbe preferibile al riguardo, per garantire maggiore coerenza con il nostro ordinamento, lasciare la possibilità di prevedere, in alternativa, una mera circostanza attenuante;

s) in riferimento all'articolo 23, relativo alle ipotesi di cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza, si segnala che lo stesso prevede la possibilità che funzionari incaricati da autorità straniere assistano all'accertamento e vi partecipino attivamente esercitando i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva. Al riguardo,

rilevata l'eccezionalità di tali forme di partecipazione « attiva e considerati gli eventuali profili di responsabilità dello Stato, non si ritiene del tutto coerente con il vigente quadro normativo che i poteri dei funzionari incaricati dall'autorità nazionale richiedente eccedano quelli previsti per gli agenti autorizzati dalla Commissione dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1 del 2003, il quale si limita a disporre che gli accompagnatori autorizzati dalla Commissione « possono assistere i funzionari dell'autorità interessata »;

t) circa la previsione per cui i termini di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora da parte delle ANC rimangano sospesi nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta (articolo 27), si segnala il rischio di una eccessiva dilatazione del termine. Si suggerisce, pertanto, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 25 del Regolamento CE n. 1 del 2003, che prevede la sospensione del termine di prescrizione solo per il tempo durante il quale il ricorso contro la decisione della Commissione pende innanzi alla Corte di giustizia, di inserire nella proposta di direttiva una disposizione che stabilisca, in ogni caso, un termine massimo di prescrizione;

u) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 29 circa i limiti all'uso delle informazioni raccolte sulla base delle disposizioni di cui alla proposta di direttiva, sembra opportuno richiamare la direttiva 2014/104/UE in tema di acquisizione delle prove.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni II e IX,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE sull'etichettatura nelle calzature e del regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura dei prodotti tessili;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione definisce la disciplina sanzionatoria per le disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2014), il quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2014, disposizioni recanti sanzioni

penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

come chiarito dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, sono state, quindi, previste solo sanzioni di natura amministrativa connesse a violazioni di obblighi informativi, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia dagli articoli 515 e 517 del codice penale;

tali sanzioni sono state determinate in ragione della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto, nonché tenendo conto della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza che gravano sul fabbricante, importatore o distributore di prodotti tessili;

rilevato che:

l'articolo 3 del provvedimento in discussione delinea il quadro sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni contenute all'articolo 4 della richiamata direttiva, concernente l'etichettatura dei materiali usati per i componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore; in particolare, il comma 3 del predetto articolo, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 20.000 euro;

al riguardo, appare opportuno precisare che l'inesattezza delle informazioni riportate in etichetta sia relativa ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature così come indicate nell'allegato I della direttiva;

rilevato altresì che:

il successivo comma 4 del medesimo articolo 3 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 a 20.000 euro per l'immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni dell'articolo 4 della richiamata direttiva:

al riguardo, ai fini della corretta applicazione della sanzione, appare oppor-

tuno chiarire che, qualora nessuno dei materiali impiegati raggiunga almeno l'80 per cento delle componenti, il produttore o l'importatore sono tenuti a riportare in etichetta sia la percentuale delle due componenti principali, sia le informazioni relative alle altre componenti,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole « diversa da quella dichiarata in etichetta » le seguenti: « relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicate nell'allegato I della direttiva 94/11/CE »;

b) al comma 4 del medesimo articolo, si valuti l'opportunità di chiarire che, se nessuno dei materiali impiegati raggiunge almeno l'80 per cento delle componenti, sia obbligatorio per il fabbricante e l'importatore fornire sia la composizione in percentuale delle componenti principali sia le informazioni sulle altre componenti.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S	0	M	M	A	R	Ι	0

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

17

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295 final)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO	DEI	NOVE:
----------	-----	-------

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.	
Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella,	
C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C.	
4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240	
Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281	
Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C.	
4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino,	
C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal	
Senato. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere)	19
ANVED TENTA	10

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 ottobre 2017.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25 e dalle 14.30 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3686-A e abb., approvato dal Senato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul progetto « Migrantes » diretto al miglioramento della gestione e alla riduzione dei tempi di trattazione delle procedure di riesame di richieste di protezione internazionale	20
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Esame e conclusione. – Nulla osta)	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	24
ALLEGATO (Proposta di parere)	26

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sul progetto «Migrantes» diretto al miglioramento della gestione e alla riduzione dei tempi di trattazione delle procedure di riesame di richieste di protezione internazionale.

Donatella FERRANTI, presidente, informa i componenti della Commissione, che venerdì 6 ottobre scorso è pervenuta una lettera del dottor Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte di appello di Catania, con la quale si comunica che il « Progetto Migrantes », elaborato dal Tribunale di Catania, è stato selezionato ai fini del conferimento del premio « Bilancia di Cristallo »,

con cui il Consiglio d'Europa ricompensa le migliori pratiche promosse, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini del miglioramento dell'efficienza della giustizia.

Ricorda che il progetto, come già anticipato dal collega Berretta nella seduta di giovedì 5 ottobre scorso, è stato selezionato, unitamente a quelli presentati dalla Norvegia, dalla Bulgaria e dall'Azerbaijan, tra 37 candidature provenienti da 18 Paesi.

Al riguardo, rammenta che il progetto in questione, presentato alla competizione, ha preso il via nel 2015 nell'ambito del « Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana » dopo una prima fase di analisi supportata da consulenti incaricati da FormezPA, in cui sono emerse alcune criticità organizzative nella gestione dei procedimenti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 (impugnazioni avverso le decisioni della Commissione territoriale e della Commissione nazionale sulla revoca o

sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria).

Fa presente che tali criticità riguardavano, in particolare: l'assenza di monitoraggio specifico dei flussi giudiziari; l'alto numero di rinvii della prima udienza per mancata notifica alla Commissione Territoriale; il ridotto numero di costituzioni (5 per cento) da parte della Commissione Territoriale; memorie di costituzione seriali e poco significative; lungaggini relative al passaggio dei fascicoli cartacei con la Procura in relazione ai visti; ridotto utilizzo del deposito telematico da parte dei giudici; difficoltà di reperimento e compiuta elaborazione delle informazioni riguardanti i Paesi di provenienza dei ricorrenti.

Segnala che è stato, quindi, costituito un gruppo di lavoro misto tra Tribunale, Ordine degli Avvocati di Catania e commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, Ragusa e Catania. Il gruppo di lavoro ha elaborato soluzioni organizzative e tecnologiche (ad esempio, la definizione di un codice oggetto SICID, la comunicazione a mezzo PEC con le commissioni nazionali o l'inserimento di tirocini specializzati in politica internazionale all'interno dell'Ufficio per il processo) che sono state trasposte nel 2015 all'interno del primo « Protocollo per il miglioramento dell'efficacia del processo e per l'innovazione della gestione degli scambi documentali delle procedure di protezione internazionale »), con l'adesione del Gabinetto del Ministro di Giustizia Andrea Orlando.

Osserva che si tratta di un risultato notevole, conseguito grazie alle tre linee progettuali sviluppate dal gruppo di lavoro: l'implementazione massima del processo civile telematico per tutti gli attori coinvolti dal processo (commissioni, got, giudici, difensori); la predisposizione di appositi modelli di atti e provvedimenti, attraverso l'attivazione di un gruppo ad hoc con l'avvocatura; la strutturazione a fine 2016 dell'ufficio per il processo per i migranti con l'attivazione di percorsi di

tirocini con la facoltà di scienze politiche relazioni internazionali dell'Università di Catania ed Enna.

Evidenzia che tali linee progettuali hanno consentito, infatti, di conseguire importanti obiettivi, tra i quali cito, in particolare: l'azzeramento dei rinvii di udienza a causa della mancata notificazione alle Commissioni Territoriali e la conseguente riduzione dei tempi del procedimento; il dimezzamento della durata prognostica per i fascicoli relativi all'anno 2016, da una media di 1920 giorni (ad inizio di anno) a una di 650 giorni (a fine 2016); il netto miglioramento del case turnover rate da 7.17 del primo semestre del 2015 a 19,26 di fine 2016; l'aumento del numero delle costituzioni da parte delle Commissioni Territoriali grazie all'estensione del processo civile telematico alle Commissioni Territoriali; l'attivazione di 15 tirocini universitari e post universitari con la locale università per la creazione dell'Ufficio del processo dei migranti e l'implementazione di un database con le informazioni relative alle relative alle regioni di origine.

Ricorda in proposito che tali soluzioni e prassi virtuose, si sono diffuse su scala nazionale e hanno ricevuto un esplicito riconoscimento anche a livello normativo con l'approvazione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13.

Ricorda altresì che le stesse sono state oggetto di una specifica indagine di questa Commissione, che il 16 febbraio 2017 ha audito proprio il dottor Mariano Sciacca, coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania, nonché coordinatore del progetto in questione.

Desidera, infine, sottolineare come il Consiglio d'Europa, nel selezionare il Progetto « Migrantes », abbia di fatto riconosciuto ad un ufficio giudiziario italiano, come il Tribunale di Catania, particolarmente esposto al contenzioso relativo alle richieste di protezione internazionale, la capacità di individuare eccellenti soluzioni funzionali ed organizzative per assicurare tempi sempre più rapidi e procedimenti

più efficaci, con particolare attenzione sia alla tutela dei diritti che alla qualità della risposta giudiziaria.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302 Governo, ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione. - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Berretta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente del disegno di legge C. 4302, recante « Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo », adottato come testo base dalle Commissioni riunite VI e X, ed abbinate.

Rammenta che il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turisticoricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al principio del legittimo affidamento.

Più nel dettaglio, rileva che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Sono in particolare elencati i principi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, che consistono nei seguenti: prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili; stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti; prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore; rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie con un minimo di tre, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo; prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità; prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri

siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa; procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate; aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicurando in ogni caso la trasmissione al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza: definire la facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari.

Rammenta che i commi 1-bis e 1-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, rispettivamente, escludono i soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'ambito di applicazione delle norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della legge delega in esame, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni concessori (comma 1-bis); fanno salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione (comma 1-ter).

Fa presente che, ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di

trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Segnala che il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.

Osserva, in fine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, non ravvisando aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, presente ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato) che tiene conto, nella parte premissiva, anche delle osservazioni svolte dal collega Zan nella seduta del 5 ottobre scorso.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'osservazione numero 3) contenuta nella proposta di parere testé presentata, chiede alla relatrice per quali ragioni, nel riformulare il comma 1 dell'articolo 11 dello schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione, abbia fatto riferimento al « secondo modulo semestrale » successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, laddove il testo del provvedimento si riferisce al « primo semestre successivo » a tale data. In particolare, teme che in ragione di tale modifica, il regolamento in discussione potrà applicarsi esclusivamente nei confronti di coloro che sono iscritti almeno al secondo modulo semestrale.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, ritiene che la formulazione del comma 1 dell'articolo 11 dello schema di decreto contenuta nella sua proposta di parere abbia il pregio di rendere maggiormente chiara la norma.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sarebbe opportuno escludere dalle materie oggetto dei corsi di formazione il diritto ecclesiastico, previsto, invece, alla lettera *g*)

del comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto in discussione, e l'organizzazione e l'amministrazione dello studio professionale, prevista dalla lettera h) del medesimo comma 2. Fa presente, infine, che sarebbe opportuno prevedere, alla lettera d) del medesimo comma 2, laddove si prevede l'insegnamento della tecnica di redazione della tecnica degli atti giudiziari, il richiamo anche al principio di esaustività, oltre a quello di sinteticità.

Alessandro ZAN (PD) ringrazia, preliminarmente, la relatrice per aver tenuto in considerazione, nell'elaborazione propria proposta di parere, le osservazioni da lui svolte nella seduta del 5 ottobre scorso. Tuttavia, nel rivolgersi anche al rappresentante del Governo, fa presente quanto, a suo avviso, la mancata previsione, all'articolo 6 del provvedimento, dell'obbligatorietà di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli e della fissazione di un tetto massimo dei costi dei corsi di formazione, possa determinare una sorta di « mercato libero » dei corsi stessi.

Donatella FERRANTI, presidente, osserva che, anche al fine di evitare eventuali disomogeneità relative ai costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, si potrebbe rilevare l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere il contenimento dei costi stessi, anche in considerazione del fatto che coloro che esercitano attività di formazione in campo giuridico, generalmente, non lo fanno a scopo di lucro.

David ERMINI (PD), nel concordare con la presidente, osserva che, a tale

scopo, si potrebbe attribuire al Consiglio nazionale forense una generale funzione di coordinamento. Nel replicare, inoltre, al collega Colletti, fa presente, preliminarmente, che, seppure il diritto ecclesiastico costituisca una disciplina di « nicchia », è opportuno che chi eserciti la professione forense sia comunque ben preparato su tutte le discipline giuridiche. Rileva, inoltre, in merito alla previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), che l'organizzazione e amministrazione dello studio professionale sia una materia fondamentale per poter esercitare al meglio la professione di avvocato.

Sofia AMODDIO (PD) nel condividere le considerazioni del collega Ermini, sottolinea come sia di rilevante importanza, nello svolgimento della professione forense, lo svolgimento e la tenuta dei fascicoli e la gestione dei rapporti con i clienti.

Anna ROSSOMANDO (PD) fa presente che i corsi di formazione per la professione di avvocato, come quelli in medicina generale, hanno la finalità di garantire una adeguata preparazione a tutela dei cittadini che molto spesso non sono in grado di controllare efficacemente le scelte del difensore, così come il paziente non è in grado di controllare le scelte del medico.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437.

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »;

in particolare, l'articolo 43, comma 1, della richiamata legge ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

lo schema di decreto ministeriale in esame introduce, quindi, mediante lo strumento regolamentare, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, proponendosi lo scopo di rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà, la trasparenza e l'efficacia dei corsi medesimi:

considerato che:

l'articolo 2 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge; al riguardo, appare opportuno chiarire nel testo che i corsi in questione possono essere organizzati anche dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

osservato che:

l'articolo 6, comma 2, prevede che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono, in via facoltativa, prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito;

al riguardo è auspicabile che la previsione delle predette borse di studio diventi una prassi costantemente osservata dai Consigli dell'ordine; ciò sia al fine di agevolare effettivamente l'accesso ai corsi di formazione da parte dei tirocinanti più meritevoli, ma con minore capacità di reddito, sia di evitare eventuali disparità di trattamento tra le diverse realtà territoriali:

rilevato che:

l'articolo 8 prevede, al comma 1, che al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali previste dall'articolo 5,comma 1, dello schema di decreto, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un *test* a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica (comma 2);

la previsione di cui al comma 1, anche al fine di evitare verifiche finali temporalmente troppo vicine all'esame di Stato, andrebbe allineata a quella di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto. Infatti, tale ultima disposizione prevede che, per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati, per moduli semestrali, nei mesi da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre:

rilevato altresì che:

l'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore;

in proposito, si rileva l'opportunità di prevedere un termine più ampio per consentire l'organizzazione dei corsi di formazione e far decorrere l'obbligo di frequenza degli stessi; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, le seguenti parole «, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 »;
- 2) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità sostituire le parole « nei mesi di maggio e novembre » con le seguenti: « nei mesi di aprile e ottobre »;
- 3) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di: sostituire il comma 1 con il seguente: « Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore all'inizio del secondo modulo semestrale successivo alla sua entrata in vigore »; conseguentemente, di sostituire la rubrica del medesimo articolo con la seguente: « (Decorrenza degli effetti) ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

CEDE	CONCIL	TIXIA.

SEDE CONSULTIVA.	
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abbA/R (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	29
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)	42
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	29
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	30
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. C. 4526, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	30
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	31
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	33
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio).	35
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)	52
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. C. 2352 e abbA/R (Parere All'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	35

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 28 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, nella seduta del 26 settembre scorso, deliberando di riferire favorevolmente sulla stessa. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che rimane fermo il parere già espresso sul provvedimento nella menzionata seduta del 26 settembre 2017.

Evidenzia quindi che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento Gianluca Pini 4.2, il quale prevede che, nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime nulla osta sulla proposta emendativa Gianluca Pini 4.2, confermando la possibilità di dare attuazione alla stessa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, nella seduta del 3 ottobre 2017, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Tuttavia, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Segnala poi che la Commissione affari sociali, essendo il provvedimento inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento medesimo, nella seduta del 5 ottobre scorso, senza apportarvi ulteriori modifiche e pertanto la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 3 ottobre 2017.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio per poter effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo.

C. 4526, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 28 settembre 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo saranno realizzati dagli enti interessati senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7.

Osserva quindi che l'individuazione dell'amministrazione che dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall'attività del Commissario che provvederà agli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento presuppone un'intesa tra il Ministero dell'interno e la provincia di Bergamo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo. In conclusione segnala che, in ogni caso, tale individuazione dovrà avere luogo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'amministrazione interessata.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4526, approvato dal Senato, e abb. recante Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo saranno realizzati dagli enti interessati senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7; l'individuazione dell'amministrazione che dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall'attività del Commissario che provvederà agli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento presuppone un'intesa tra il Ministero dell'interno e la provincia di Bergamo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo;

in ogni caso, tale individuazione dovrà avere luogo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'amministrazione interessata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 80.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il documento in esame è volto a modificare l'articolo 4 della delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, attualmente fissata in ventiquattro mesi a decorrere dal 17 dicembre 2015.

Segnala inoltre che il documento provvede a incrementare l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, fermo restando che il relativo onere è posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 6 della delibera stabilendo che l'attuale autorizzazione di spesa per l'anno 2017, pari a 50 mila euro, sia sostituita da un'autorizzazione di spesa di 80 mila euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori.

Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del provvedimento in esame sulla finanza pubblica – posto che gli oneri derivanti dallo stesso sono a carico, come sopra ricordato, degli stanziamenti della Camera dei deputati – segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare di ripartire la spesa autorizzata, pari a 80 mila euro di cui all'articolo 1, comma 2, tra gli esercizi finanziari nei quali sarà presumibilmente sostenuto l'onere, ovvero il 2017 e il 2018.

Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge Doc. XXII, n. 80, recante Modifiche alla delibe-

razione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 80 mila euro, tra gli esercizi in cui gli oneri dovrebbero essere effettivamente sostenuti, ossia tra il 2017 e il 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 80 mila euro, tra gli esercizi 2017 e 2018 ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia ora disponibile.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta e chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turisticoricreativo e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-alberghiero, prende atto della necessità di intervenire sulla materia oggetto del provvedimento – con particolare riferimento alle procedure di rilascio e di definizione della durata delle concessioni

 al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria ed evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Tanto premesso, reputa opportuno acquisire chiarimenti in merito alla nuova misura del canone che si intende introdurre e ai relativi effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al gettito attualmente scontato ai fini dei tendenziali.

Al riguardo, rileva preliminarmente che l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò posto, rileva innanzitutto che la norma, facendo riferimento non solo ai nuovi o maggiori oneri ma anche alla diminuzione di entrate, sembra identificare gli oneri esclusivamente con le nuove o maggiori spese. Da ciò consegue che la disposizione sembra più restrittiva delle consuete clausole di neutralità finanziaria, nel senso che in questo caso non sembrerebbero ammessi effetti compensativi neppure tra minori spese e minori entrate, fermo restando che, sul fronte della spesa, le amministrazioni dovranno provvedere agli adempimenti previsti nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di neutralità finanziaria ovvero di espungere dal testo il riferimento alle minori entrate.

Inoltre, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, giudica necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, che gli schemi di decreto debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sarà stabilità dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2. dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi. Chiarisce quindi che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4302 Governo e abb., recante Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), sarà stabilità dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2, dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi;

la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito;

ritenuto che, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, che gli schemi di decreto debbano essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi schemi di decreto debbano essere trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi,;

dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

Maino MARCHI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

C. 2352 e abb.-A/R.

(Parere All'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e non è corredata di relazione tecnica.

Rammenta che una precedente versione della proposta di legge è stata sottoposta all'esame della V Commissione (C. 2352 e abb.-A) in data 7 giugno 2017. Su tale testo la Commissione ha reso parere favorevole subordinatamente all'introduzione di una clausola di invarianza all'articolo 3, comma 9 (corrispondente nel testo in esame all'articolo 3, comma 7, non modificato rispetto alla precedente versione), che prevede, in via sperimentale, la possibilità della raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

Rammenta altresì che il testo è stato sottoposto all'esame dell'Aula e successivamente rinviato in Commissione di merito prima che l'Aula procedesse all'esame del citato articolo 3.

A seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, la Commissione di merito ha apportato numerose modifiche al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio (C. 2352 e abb.-A). Tali modifiche intervengono su aspetti del procedimento (presentazione delle liste dei candidati, criteri per l'attribuzione dei seggi) che non appaiono incidere su profili di natura finanziaria.

In tale quadro, l'articolo 3, come nella precedente formulazione, reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Come già accennato, non risulta modificata la disposizione del comma 7 dell'articolo 3 (già comma 9 nel testo C. 2352 e abb.-A), che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. La disposizione testé descritta non risulta quindi integrata con la clausola di invarianza deliberata, quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla V Commissione sul precedente testo.

Tanto premesso, rileva pertanto la necessità di inserire - come già evidenziato in occasione dell'esame del precedente testo della proposta di legge in titolo - una apposita clausola di invarianza, volta ad assicurare la neutralità finanziaria dell'articolo 3, comma 7. Più in generale, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nell'intero provvedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 7, in modo da escludere che dal provvedimento nel suo complesso, come modificato nel corso dell'ulteriore esame in sede referente, possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il Viceministro Luigi CASERO condivide la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento.

Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2352 e abb.-A/R, recante Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

rilevata la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: ART. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, decisione maturata in particolare dopo avere appreso dell'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento. In relazione a tale possibilità manifesta la propria sorpresa per l'importanza che il Governo sembra annettere all'approvazione del provvedimento nell'attuale testo, considerando che nel corso dell'esame in sede referente i rappresentanti del Governo si sono costantemente rimessi alle valutazioni della Commissione di merito. Sottolinea infine che il parere contrario si riferisce, oltre che alle modalità con cui presumibilmente si svolgerà l'esame in Assemblea, anche al merito del provvedimento.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, osservando come la richiesta di un voto di fiducia impedisca lo svolgimento di un dibattito adeguato al tema affrontato nel corso dell'esame in Assemblea.

Tea ALBINI (MDP), concordando con le osservazioni del collega Marcon, ricorda che il Presidente del Consiglio aveva affermato che il Governo non sarebbe intervenuto nelle decisioni parlamentari sulla legge elettorale e invece per la seconda volta nella legislatura pone la questione di fiducia su una materia così delicata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché i subemendamenti 0.1.247.1, 0.1.247.2, 0.1.247.3, 0.1.247.4, 0.1.247.5, 0.1.247.6, 0.1.247.7, 0.1.247.8, 0.1.247.9, 0.1.247.10, 0.1.263.1 e 0.1.263.2.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Menorello 1.140, la quale, nel prevedere che le liste elettorali siano presentate, di norma, sulla base di elezioni di tipo primario, stabilisce che la Repubblica garantisce l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'emendamento Menorello 1.708 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Costantino 1.15, Civati 1.6, 3.1 e Quintarelli 1.199, che sono volte a consentire che la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali possa essere effettuata anche in modalità digitale attraverso l'utilizzo del sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata. Al riguardo, rammenta peraltro che sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.481, Marcon 1.558 e Mucci 3.704, di contenuto analogo, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

D'Attorre 1.53 e Toninelli 1.94, che prevedono tra l'altro – al comma 9 del nuovo articolo 3 che le stesse intendono sostituire a quello attualmente presente nel testo – la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;

Toninelli 2.03, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'emendamento Toninelli 1.800 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Toninelli 2.02, che prevede l'esenzione integrale dal pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti richiesti dai partiti, movimenti e gruppi politici ed inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta che sull'emendamento Toninelli 1.800 di contenuto analogo, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario:

Marco Meloni 2.0250 e 2.0251, che prevedono che la designazione dei candi-

dati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali abbia luogo attraverso elezioni primarie, pubbliche e statali, estendendo ad esse l'applicazione della legislazione vigente sulla propaganda politica e le spese elettorali, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sugli articoli aggiuntivi Marco Meloni 2.020, 2.022 e 2.024 di contenuto identico, relativi alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Cozzolino 3.280, che prevede che le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni di Camera e Senato possano essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;

Cristian Iannuzzi 3.250, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature in occasione delle consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata, espungendo dal testo il carattere sperimentale delle disposizioni testé illustraste, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;

Nesci 3.040, la quale prevede che, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere anticipatamente il loro voto

presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il quale studiano o lavorano, recando la quantificazione di un onere, pari a 710 mila euro, senza indicare la relativa decorrenza dello stesso, e comunque prevedendo una copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, che non reca alcuna disponibilità per il triennio di riferimento. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Nesci 2.025 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Toninelli 3.050, che prevede che i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, nonché i loro familiari conviventi, votino dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Di Battista 2.023 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;

Bossa 3.03, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai lavoratori marittimi imbarcati. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Bossa 3.07 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Civati 1.264, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati di ciascun collegio uninominale e plurinominale di Camera e Senato, prevedendo tra l'altro che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza e che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto dell'assenza di un meccanismo volto ad assicurarne la neutralità sotto il profilo finanziario;

Toninelli 2.0300, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 700 mila euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla presente proposta emendativa;

La Russa 2.06, che individua nelle elezioni primarie lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti alle consultazioni elettorali nazionali, affidando tra l'altro all'ufficio elettorale competente il compito di individuare le

sedi presso cui avranno luogo le primarie stesse nonché di comunicare ai cittadini data e modalità di svolgimento delle medesime mediante affissioni pubbliche. La proposta emendativa attribuisce altresì alla cancelleria del tribunale competente compiti di verifica in merito alla regolarità delle liste dei sostenitori nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Mucci 3.12, che estende la raccolta con modalità digitale ed in via sperimentale delle sottoscrizioni anche al caso della presentazione dei quesiti nelle consultazioni referendarie. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Mazziotti di Celso 3.258, la quale delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per consentire, in occasione delle consultazioni per le elezioni politiche di Camera e Senato, per le elezioni europee e per i referendum, l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla delega in questione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto dell'assenza di un meccanismo volto ad assicurarne la neutralità sotto il profilo finanziario;

Toninelli 3.0250, che interviene a vario titolo sulle modalità di voto dei cittadini italiani all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001, prevedendo tra l'altro che il Ministero dell'interno individui in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi costituenti l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero. Al riguardo, reputa opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame:

Sisto 3.05, che apporta talune modifiche alla legge n. 459 del 2001, prevedendo, tra l'altro, che l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero avvenga non più per corrispondenza bensì presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Con riferimento all'emendamento Nesci 5.270, fa infine presente che esso, apportando talune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, concernente l'elezione della Camera dei deputati, prevede, tra l'altro, che le urne siano costituite di materiale semitrasparente provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 738.744 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, segnala che su una disposizione di identico tenore, contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di C. 3113-A, la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2017. Con riferimento invece alla previsione della graduale sostituzione delle cabine elettorali nel caso si debba provvedere al relativo ricambio, anch'essa contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d), della predetta proposta di legge, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti da detta

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.1.247.1, 0.1.247.2, 0.1.247.3, 0.1.247.4, 0.1.247.5, 0.1.247.6, 0.1.247.7, 0.1.247.8, 0.1.247.9, 0.1.247.10, 0.1.263.1 e 0.1.263.2.

Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.15, 1.53, 1.94, 1.140, 1.199, 1.264, 3.1, 3.12, 3.250, 3.258, 3.280, 5.270 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.03, 2.06, 2.0250, 2.0251, 2.0300, 3.03, 3.05, 3.040, 3.050, 3.0250, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.

Atto n. 463.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che lo schema di decreto interministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 5.000 fucili AR 70/90 e di n. 2 veicoli VTLM Lince alle Forze armate albanesi, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.

Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata, specificandosi altresì che all'esito della cessione dei materiali d'armamento, che dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 dicembre 2017, la ricostituzione delle scorte della Forza armata cedente sarà ricondotta all'interno dell'attività di programmazione finanziaria assicurata dallo Stato maggiore della difesa-Ufficio generale pianificazione, programmazione e bilancio.

Per quanto attiene ai profili di competenza di codesta Commissione, non ha osservazioni da formulare, posto che l'attività di cessione in parola – che rientra nell'ambito della facoltà riconosciuta nei limiti ed alle condizioni di cui al menzionato articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 – non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in oggetto una valutazione favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R.

RELAZIONE TECNICA



OGGETTO: AC 76 e abbinati – Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3 (Modalità di prescrizione): prevede la prescrizione di preparazioni magistrali con oneri a carico del SSN e nei limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In merito alla sostenibilità finanziaria, la relazione tecnica, nella sostanza, evidenzia l'onerosità della disposizione, dal momento che rileva che potrebbe essere pregiudicata l'erogazione di ulteriori prestazioni da parte delle Regioni, nel caso in cui non venga opportunamente accresciuto il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La relazione non quantifica il maggior costo stimato a carico del SSN (presumibilmente dato dal differenziale fra i costi emergenti per l'erogazione dei nuovi farmaci e i costi cessanti per il minore utilizzo dei farmaci attualmente in uso).

Articolo 4 (Monitoraggio delle prescrizioni): prevede un'attività di monitoraggio dei dati relativi ai pazienti trattati con preparazioni a base di cannabis da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sul punto, la relazione tecnica si limita ad affermare che gli adempimenti previsti dalla norma non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, evidenziando nel contempo l'opportunità di inserire nel testo normativo una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6 (*Produzione e trasformazione cannabis ad uso medico*): il comma 1 stabilisce che il "soggetto" deputato alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis sia lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (stabilimento dell'Agenzia Industrie Difesa).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l'effetto di promozione dell'impiego della cannabis ad uso medico porterà ad un accrescimento del fabbisogno nazionale, e dà conto di un incremento di costi di circa 12 milioni di euro, che sembrerebbero finalizzati ai soli investimenti necessari per implementare una maggiore capacità produttiva, mentre nulla specifica in merito ai costi

di normale funzionamento degli impianti di coltivazione e trasformazione. La stessa relazione indica anche un incremento di fabbisogno di personale che, fino ad un livello di produzione basso, sarebbe comunque reperibile con riutilizzo di personale interno, mentre non chiarisce se tale riutilizzo sarebbe effettuabile anche per la maggior produzione prevista a regime.

Inoltre, il terzo comma del medesimo articolo 6 prevede che, qualora risultasse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dal citato Stabilimento chimico, potranno essere individuati, con decreto del Ministero della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione.

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che anche tale previsione determina maggiori oneri allo stato non quantificabili.

Articolo 11 (Trattamento fiscale): apporta una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II-bis – riguardante beni e servizi soggetti all'aliquota del cinque per cento dell'imposta sul valore aggiunto-IVA – aggiungendo il numero "1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)".

La relazione tecnica evidenzia effetti sul gettito IVA che necessitano di una verifica da parte del competente Dipartimento delle finanze al quale si fa rinvio.

Pertanto, nel prendere atto della complessiva onerosità rappresentata dalla relazione tecnica, tuttavia non puntualmente quantificata per l'intero provvedimento, e rilevato inoltre che nel testo non è prevista apposita copertura, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

44

AC 76 e abb - Testo unificato "Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico."

Il provvedimento in esame consta di 11 articoli ed è sostanzialmente volto a disciplinare le modalità di impiego di preparazioni magistrali a base di cannabis finalizzate esclusivamente per uso medico.

In via preliminare si osserva che il provvedimento concerne da una parte la materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) e, dall'altra parte, la materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il provvedimento fissa tra i propri obiettivi, illustrati all'articolo 1, comma 1, la regolamentazione dell'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale, un incentivo per la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, favorendo lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.

Passando più nel dettaglio al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 2, non comporta oneri per la finanza pubblica poiché individua solamente il campo di applicazione del provvedimento. E' chiarito, infatti, che esso si applica ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* sulla base delle indicazioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la *cannabis*, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

L'articolo 2, che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, specifica che per uso medico si intende l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia.

L'articolo 3 disciplina nel dettaglio le modalità di prescrizione medica della cannabis ad uso medico. Il comma 1 dell'articolo in esame chiarisce che il medico può prescrivere, a carico del Servizio sanitario nazionale, preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore (ai sensi della legge n. 38 del 2010) e per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015. L'articolo aggancia la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis alle disponibilità del Fondo sanitario ov-

vero al finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Attualmente, il decreto ministeriale 9 novembre 2015 subordina la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome. Sul punto, si ricorda che solo alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) erogano a carico del SSN la cannabis ad uso terapeutico. Si segnala comunque, che anche le normative regionali che disciplinano l'erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (Ssr), presentano una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, soprattutto dal decreto ministeriale 9 novembre 2015, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali circa l'informazione al personale medico, in altri casi ancora vengono previste iniziative quali l'avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati. Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della cannabis, purché gli stessi siano utilizzati per le indicazioni specificate nell'allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015.

Per quanto riguarda, dunque, la sostenibilità finanziaria della disposizione di cui all'art. 3 comma 1, si fa presente che essa pone espressamente il limite del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario dello Stato. Ovviamente, nell'ambito di tale limite, la scelta da parte delle Regioni di assicurare le preparazioni a base di cannabis potrà incidere su altre prestazioni che – nel caso in cui non venga opportunamente accresciuto il fondo sanitario nazionale e, di conseguenza, la quota ripartita a livello regionale – non potranno essere assicurate in ugual misura.

Il secondo periodo del comma 1 chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della *cannabis* terapeutica su ricettario privato del medico: ricetta «bianca» valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento). Il successivo comma 2 disciplina le modalità di prescrizione, chiarendo che, nella ricetta, il medico deve indicare: il codice alfanumerico assegnato al paziente; la dose prescritta; la posologia; le modalità di assunzione. La prescrizione deve recare, altresì, la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata. Tali ulteriori disposizioni dell'articolo 3 non determinano, pertanto, ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle prescrizioni impegnando le regioni e le province autonome a fornire annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*. Ogni regione e provincia autonoma potrà stabilire le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, dei dati, assicurando comunque che la

trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le regioni e le province autonome provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

Con riguardo agli adempimenti posti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici, quanto alle attività di monitoraggio di cui all'art. 4, esso non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica perché si ritiene che le stesse possano avvenire sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili; futtavia, atteso che tra i soggetti coinvolti debbono essere considerati anche enti diversi dallo Stato (ci si riferisce alle Regioni e all'ISS) può essere opportuno inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5, che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, riguarda la programmazione del fabbisogno nazionale e impegna le regioni e le province autonome, a comunicare annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis, la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano per l'anno successivo. In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, ogni anno i governi hanno l'obbligo di fornire all'INCB [International Narcotics Control Board) la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l'intero anno successivo (cosiddette stime). Le regioni e le province autonome, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, predispongono dunque la richiesta delle quote annuali necessarie di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis per la quota di fabbricazione per l'anno successivo, sulla base dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per nuove esigenze di trattamento.

L'articolo 6 disciplina la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico. Il comma 1 prevede che, sulla base dell'effettivo fabbisogno nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame, lo SCFM di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in « Good Manufacturing Practice » (GMP), provveda alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Per assicurare la disponibilità sul territorio nazionale di cannabis ad uso medico e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, il successivo comma 2 dispone che l'Organismo statale per la cannabis possa autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo SCFM di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Il comma 3 prevede che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo SCFM, con decreto del Ministro della salute, possono essere individuati uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis ad uso medico. Tali strutture dovranno essere soggette all'obbligo di operare in « Good agricoltural and collec-ting practice » (GACP) in base alle

procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Ai sensi del comma 4, lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, provvede a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis*; esso rimane l'unico responsabile della produzione delle preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Per quanto concerne le attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si fa presente che, allo stato, esse avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente. Tuttavia, deve farsi presente che l'effetto di promozione dell'impiego della cannabis ad uso medico che il presente disegno di legge persegue, porterà con ogni probabilità ad un accrescimento del fabbisogno nazionale, per la cui produzione dovranno essere individuate specifiche fonti di finanziamento.

In relazione alle esigenze di sviluppo dell'attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si rappresenta di seguito quanto segnalato dal Ministero della Difesa.

Considerando il fabbisogno stimato per il 2018, pari a 500 kg/anno su due varietà, sono state fatte delle valutazioni budgettarie sugli investimenti economici e le risorse umane che sarebbero necessarie per poter garantire una produzione mensile di 50 kg di cannabis infiorescenze macinate (coltivazione, trasformazione, controllo analitico e distribuzione), senza dover interrompere le restanti attività produttive dello SCFM.

Pertanto, <u>oltre il finanziamento richiesto per il primo incremento produttivo da 100 a 150 kg pari ad euro 300.000 (importo budgettario)</u>, sono di seguito riassunti i finanziamenti e le risorse umane necessarie per garantire una produzione di 500 kg anno di due varietà di cannabis.

Gli investimenti e le risorse richiesti permetterebbero:

- 1. di garantire la produzione di 50 kg/mese di due diverse varietà di cannabis;
- 2. di eseguire tutti i controlli analitici necessari e le attività amministrative e di distribuzione del prodotto finito;
- 3. di eseguire la trasformazione di cannabis prodotta da coltivatori terzi (individuati e vincolati secondo specifici accordi tecnici);
- 4. di eseguire i controlli analitici (se necessari) e la distribuzione di cannabis importata all'occorrenza da altri paesi anche extraeuropei;
- 5. di realizzare un reparto per la produzione di estratti in olio da distribuire alle farmacie.

Non si esclude infatti la possibilità di poter ricorrere a terzi sia per la coltivazione che per la distribuzione del prodotto finito, mantenendo pertanto solo la fabbricazione (lavorazione delle infiorescenze raccolte e loro confezionamento e trasformazione in estratto) che del controllo della qualità ai fini della garanzia dei requisiti che ogni sostanza di grado farmaceutico deve possedere.

Di seguito il riepilogo degli investimenti e le risorse umane necessari:

	DUZIONE 500 Kg/ANNO DI CANNABIS	
AD USO MEDICO		
VOCE DI SPESA	IMPORTO (K€)	
Costruzione nuovi moduli coltivazione	700	
(sviluppo, crescita, pre-essic., etc) fino a		
500 kg/anno su due varietà		
Completamento moduli preesistenti	500	
Nuova cabina elettrica di trasformazione	350	
Adeguamenti impiantistici	150	
e ferti-irrigatori		
Trasferimento reparto Presidi Medico	150	
Ch./area pesate farmaceutiche		
Revamping reparto API	150	
Allestimento nuovo magazzino	50	
Spese progettazione	70 .	
Potenziamento locali Controllo qualità	150	
Nuova strumentazione analitica	440	
Revamping attuale reparto semisolidi per	200	
lavorazione estratti comprensivo di		
macchinari		
Implementazione sicurezza	60	
Spese per autorizzazione AIFA/Minsal	10	
nuovi locali	·	
TOTALE	2.980	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I	

Dal suddetto importo rimane escluso l'ulteriore investimento che si rende necessario a favore del CREA per la produzione del quantitativo di talee necessarie per la corretta alimentazione delle serre (circa 9000 talee/anno delle due varietà). In tal caso si dovrà aggiungere un ulteriore importo budgettario di 500.000 euro per realizzare un reparto di sviluppo delle piante madri e dell'allestimento delle talee necessarie (celle per micropropagazione), nonché la conservazione delle linee genetiche originali (dalle ultime informazioni ricevute infatti il CREA ha impianti e risorse sufficiente per poter garantire talee fino ad una produzione di cannabis di 150 kg/anno).

Con riferimento alle risorse umane necessarie, si segnala che la coltivazione della cannabis richiede sia attività prettamente manuali che operazioni automatizzabili (es. confezionamento, estrazione in olio, etc). Un tale ampliamento della produttività richiede necessariamente un aumento del personale che potrà tuttavia essere reperito anche con il reimpiego del personale interno al MD. Sicuramente alcune fasi potranno essere ottimizzate ed automatizzate e l'esatta determinazione del personale necessario si rimanda comunque alla progettazione ed agli affinamenti del piano industriale conseguente.

Da ultimo, si segnala che sulla base di una ulteriore possibile previsione di fabbisogno – frutto delle analisi di questi ultimi giorni – le valutazioni rappresentate sopra potrebbero essere sensibilmente riviste.

Una stima più accurata del fabbisogno nazionale conferma, per il 2018, un fabbisogno non inferiore a 500 kg annui. Visto, tuttavia, che le Regioni si stanno muovendo a favore dell'aumento delle prescrizioni il fabbisogno reale per l'Italia arriverà a breve a circa 2000 kg/anno.

Per poter esprimere tale potenzialità produttiva la suddetta analisi dei costi e di personale deve essere proporzionalmente aumentata. In particolare gli assetti produttivi dovranno essere adeguati anche per quanto riguarda il controllo qualità, la produzione di estratti oleosi e la sicurezza dell'infrastruttura. Si può pertanto stimare che con un investimento di circa 12M euro possano essere attrezzate le aree esistenti e disponibili dello SCFM per arrivare a tale potenzialità produttiva. Sarà ovviamente curata la progettazione in modo da creare un sistema di coltivazione modulare ed espandibile garantendo il migliore sfruttamento possibile delle risorse. Analogamente il personale sarà acquisito in maniera graduale in modo da poter garantire l'economica gestione.

Si soggiunge, infine, sempre in merito a tale articolo, che la previsione, ivi contenuta, relativa alla possibilità – nel caso in cui non si raggiungano i fabbisogni individuati nell'anno – di autorizzare, con decreto del Ministro della salute, altri enti o imprese a coltivare o a trasformare ulteriori quote di cannabis, potrà essere suscettibile di determinare oneri, peraltro al momento non esattamente quantificabili, anche in ragione della necessità di remunerare tale attività di coltivazione o di trasformazione.

L'articolo 7, che non comporta oneri per la finanza pubblica, prevede, in tema di campagne di informazione, che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) producano, con cadenza semestrale, contributi sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis. Il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, è tenuto a pubblicare tali contributi sul proprio portale istituzionale. L'allegato al decreto ministeriale del novembre 2015 già prevede che il Ministero della salute promuova la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato delle preparazioni magistrali a base di cannabis, sulla base dei pareri dell'AIFA e dell'Istituto superiore di sanità, per quanto di rispettiva competenza, al fine della formazione dei medici e dei farmacisti e dell'informazione ai pazienti.

L'articolo 8, in tema di formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 38 del 2010) sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. Si ritiene che tali attività possano essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnata alla formazione continua del personale sanitario.

L'articolo 9 intende favorire la ricerca sull'uso appropriato dei preparati medicinali a base di cannabis. A tal fine, viene promossa la conduzione di studi preclinici, clinici, osservazionali ed epidemiologici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis condotti, nell'ambito delle attività di ricerca, da Università e società medico-scientifiche secondo la normativa vigente, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti di ricerca. Il comma 2 stabilisce che ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, definiti sulla base delle evidenze scientifiche, devono essere autorizzati con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. La disposizione non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché gli interventi ivi previsti debbono avvenire, come chiarito nel testo, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003. Chara

L'articolo 10 dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione. I medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate sono inclusi nell'Allegato III bis. Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. Nella tabella dei medicinali sono indicati medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico. Le disposizioni contenute nel presente articolo, avendo natura ordinamentale, non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

L'articolo 11 assoggetta i medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento. L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il numero 1-quater alla tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972.

L'ipotesi di modifica normativa in esame prevede una riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per l'utilizzo della cannabis ai fini medici.

L'art. 11 in questione inserisce infatti dopo il numero 1-ter) della tabella A, parte II-bis del DPR 633/1972 il seguente numero: "1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)".

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Ministero della Salute e dal Ministero della Difesa in base ai quali si prevede per l'anno 2017 un consumo di circa 300 kg di cannabis a uso medico in tutta Italia, in gran parte venduta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze, al prezzo di costo di euro 6,88 al grammo, al netto dell'IVA. Pertanto, in caso di vendita dell'intera quantità di prodotto, con l'aliquota in vigore al 22% si stimano per il 2017 entrate fiscali pari a circa 450mila euro. Si presume che tale importo rimanga costante anche per i successivi anni.

Mantenendo inalterata la previsione dell'intera vendita del prodotto e presupponendo che non vi siano variazioni sulla richiesta del consumo dello stesso causate dalla modifica normativa, si stima che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% dia un gettito di circa 100.000 euro annui.

Pertanto la riduzione dell'aliquota IVA di 17 punti percentuali, dal 22% al 5%, comporterebbe minori entrate per l'Erario di circa 350 mila euro annui.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per elle effetti de l'ara. 17. comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193 ca l'avuto esito

Il Ragion

NEGATIVO

here Generale dello Stato

_ 5 NTT 201

[]POSITIVO

ALLEGATO 2

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546.

RELAZIONE TECNICA

1826

M'Eronomia a dolla

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Prot. n. 180975 /2017

Rif. Prot. Entrata n. 182079/2017

Allegati:

Risposta a Nota del

Roma, 1 0 OTT. 2017

All' Ufficio Legislativo Economia

Sede

e, p.c.:

All' Ufficio del Coordinamento

Legislativo

Sede

All' Ufficio Legislativo Finanze

Sede

OGGETTO: A.C. 2546 concernente: "Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia" – Nuova relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica aggiornata, predisposta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concernente il provvedimento indicato in oggetto

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la medesima positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge n. 2546

(Articolo 17, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n.196)

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Il presente progetto di legge, di iniziativa parlamentare e nel testo risultante dall'esame svolto in sede referente dalla Commissione di merito (VII Cultura), come modificato dagli emendamenti approvati, reca all'articolo 1 l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, individuando quali promotori il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia, nonché l'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia e prevede la possibilità di adesione da parte di altri comuni delle province di Modena e di Reggio Emilia.

L'articolo 2 della proposta di legge attribuisce alla Fondazione personalità giuridica di diritto pubblico, dotando la stessa di autonomia funzionale e amministrativa.

L'articolo 3 precisa finalità e compiti della Fondazione e l'articolo 4 ne indica gli organi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le spese, ivi comprese le quote partecipative, per l'adesione obbligatoria della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e Reggio Emilia, nonché dell'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia devono intendersi ricomprese nei complessivi oneri per l'istituzione della Fondazione, come pure eventuali costi amministrativi concernenti l'adesione facoltativa alla Fondazione da parte di altri comuni delle predette province e comunque nell'ambito delle risorse finanziaria disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 5, si prevede la copertura dell'onere previsto quale limite di spesa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

L'autorizzazione di spesa predetta presenta le occorrenti disponibilità con riferimento in particolare al piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione dello scrivente Dicastero.

Tali risorse sono ritenute idonee a garantire la costituzione della Fondazione e l'esercizio delle attività attribuitele dal provvedimento, fermo restando che la Fondazione potrà anche ricevere donazioni e altri contributi da enti pubblici e privati. Detto importo, in considerazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere, appare certamente congruo, anche in comparazione con i budget generalmente attribuiti ai musei statali.

Pertanto, si ribadisce che non sussistono motivi ostativi in quanto l'introduzione di tale finanziamento non pregiudica l'attività di programmazione a favore degli istituti museali realizzata mediante i fondi stanziati sul capitolo 5650 piano gestionale 7 e, conseguentemente, l'intero settore museale.

Quanto all'articolo 6 del provvedimento, che reca misure volte a promuovere e sostenere, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180, iniziative di diffusione della importanza storica e sociale

dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, si segnala che le misure di finanziamento per dette attività, quantificate in 200.000 euro per l'anno 2018, devono intendersi come limite di spesa. La relativa copertura è assicurata attraverso l'utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, accantonamento Ministero della salute.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi o non chi ettera a. il'art. Un comma 3, della legge 31 dicembre 2009. La avuto esito

XI FOSITIVO

LANGUADA

1 0 OTT, 2017 Programiere Generale della Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratore delegato di SOSE SpA, Vieri Ceriani, sulle tematiche relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale	55
RISOLUZIONI:	
7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (Discussione e rinvio)	55
7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA (Discussione e rinvio)	57
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (Discussione e	
rinvio)	60

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 ottobre 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di SOSE SpA, Vieri Ceriani, sulle tematiche relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

In tale ambito ricorda preliminarmente che i commi da 88 al 14 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Rileva, in particolare, come tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96,

preveda l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale; da un altro lato, ai commi da 100 a 114, essa prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR, a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro.

Rileva quindi come in tal modo, per la prima volta, con la legge di bilancio 2017, il Governo ha utilizzato la leva fiscale non per tassare il risparmio, come avvenuto in passato, ma per indirizzare i risparmi degli italiani verso l'economia reale del Paese e come, grazie al lavoro svolto presso la Commissione, sia stato possibile far approvare un suo emendamento con cui è stata estesa l'agevolazione fiscale prevista per i piani individuali di risparmio anche ai piani di investimento istituzionali, sottoscritti dai Fondi Pensione e dalle Casse di Previdenza.

Sottolinea inoltre come lo strumento dei PIR stia sortendo effetti estremamente positivi, paragonabili a quelli del *Quantitative Easing* adottato dalla BCE, e saranno fondamentali testimoniati dalla raccolta di una massa sempre più ingente di risparmi delle famiglie italiane, consentendo una diversificazione degli investimenti e fornendo risorse per finanziarie le imprese produttive del Paese, nonché per favorire la ripresa economica, che in Italia ancora stenta ad arrivare.

In particolare rileva come i dati riportati dagli organi di stampa testimonino di una vera « Pirmania », essendosi registrata, in pochi mesi, la raccolta *record* di 5 miliardi di euro e stimandosi possano essere raccolti 70 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e oltre 150 miliardi di euro nei prossimi 10 anni.

In tale quadro, che testimonia il notevole successo dello strumento in termini di attrattività nei confronti dei risparmi delle famiglie italiane, i quali ammontano complessivamente a 1.400 miliardi di euro, a tutto vantaggio dell'economia reale, sottolinea come si debba tuttavia tenere conto dell'evoluzione della politica europea in materia bancaria.

Al riguardo fa presente, peraltro, come l'Unione europea si accinga ad adottare una disciplina in materia di crediti deteriorati detenuti dalle banche, la quale, sebbene volta a tutelare i risparmiatori, nella sua applicazione rischia però, in un momento molto delicato per le banche stesse, di rendere ancora più difficoltoso per le PMI l'accesso al credito attraverso il sistema bancario. Per questo motivo, oltre che intervenire sulle istituzioni europee per scongiurarne l'applicazione delle nuove regole allo *stock* di non performing loans (NPL) esistenti, reputa essenziale un forte impegno delle forze politiche affinché le PMI possano disporre delle risorse di cui hanno bisogno direttamente attraverso i mercati finanziari, senza dover passare per il sistema bancario, diminuendo così, per il futuro, il rischio di aumentare i crediti deteriorati a carico delle banche stesse.

In questo contesto ha ritenuto di presentare la risoluzione in discussione, la quale sottopone al Governo la necessità di sostenere e ampliare al massimo grado il meccanismo dei PIR, anche attraverso l'eliminazione di vincoli quantitativi e limitazioni di carattere applicativo che potrebbero limitarne l'efficacia nel tempo e facendo sì che tale strumento finanziario esplichi appieno le proprie potenzialità.

In tale ottica reputa innanzitutto utile superare i limiti posti per fruire delle agevolazioni fiscali in favore di chi investe nei PIR, passando da una somma massima di 30.000 euro l'anno a 100.000 euro annui, per un totale di 500.000 euro, in 5

anni. Ritiene inoltre importante elevare, dal 5 per cento al 10 per cento del patrimonio, il tetto degli investimenti sui quali le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono usufruire delle agevolazioni fiscali: in questo modo aumenterà la massa di risparmio che i privati indirizzeranno verso l'economia reale.

Al tempo stesso la risoluzione chiede al Governo di favorire il collocamento e le quotazioni sul mercato di un paniere più ampio di titoli azionari e obbligazionari, semplificando le regole per l'emissione di azioni e obbligazioni da parte delle PMI e sensibilizzando anche Borsa Italiana per semplificare le procedure, attraverso un utilizzo corretto della leva fiscale, utilizzata non per far cassa ma per incentivare il risparmio ad affluire verso l'economia reale del Paese. Tale circolo virtuoso consentirà di creare una vera sinergia tra i due punti di forza dell'economia del Paese, che sono appunto il risparmio privato e le PMI, le quali rappresentano il 98 per cento del nostro tessuto produttivo.

Auspica quindi che la risoluzione possa essere discussa e votata in tempi brevi, con il più ampio consenso da parte delle forze politiche.

Maurizio BERNARDO, presidente, nel sottolineare l'importanza della tematica affrontata dalla risoluzione, ricorda che l'anno scorso numerosi componenti della Commissione Finanze avevano sottoscritto alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio per introdurre il nuovo strumento dei Piani di risparmio a lungo termine, segnalando come, grazie a quell'iniziativa e alla collaborazione con il Governo, sia stato possibile realizzare tale rilevante obiettivo.

Michele PELILLO (PD) ritiene che la risoluzione in discussione sia, in linea di principio, ragionevole e condivisibile, anche con riferimento al contenuto degli impegni, facendo tuttavia presente come la rilevanza e complessità della problematica, in particolare per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rendano indispensabile una previa valutazione, da parte del

Governo, circa la quantificazione degli effetti finanziari delle misure prospettate dall'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni SANGA (PD) illustra la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo a intervenire sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

Al riguardo rammenta innanzitutto che il decreto-legge n. 193 del 2016, all'articolo 4 ha modificato la disciplina del cosiddetto spesometro, prevedendo per i soggetti passivi IVA l'abrogazione, a decorrere dal 1º gennaio 2017, della comunicazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori e introducendo due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In tale quadro ricorda inoltre che la disciplina in materia prevede che il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati; in tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso: lo scopo della norma è quello di fornire un supporto ai cittadini nella fase precedente la presentazione

della dichiarazione e di promuovere l'emersione spontanea di basi imponibili per ridurre il *gap* IVA in Italia.

In particolare segnala come, a favore dei soggetti in attività nel 2017, con un volume d'affari non superiore a euro 50.000, sia stato riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. Sono altresì previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 244 del 2016, all'articolo 14-ter ha previsto che, per il primo anno di applicazione della nuova disciplina, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018, mentre, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2017 è stata disposta la proroga al 28 settembre del termine per l'effettuazione delle comunicazioni relative primo semestre 2017.

Rammenta quindi che, nell'approssimarsi di tale scadenza, il servizio applicativo dell'Agenzia delle entrate (il servizio telematico denominato «Fatture e Corrispettivi ») ha subito una sospensione di alcuni giorni. Al riguardo, nel corso dell'audizione svoltasi il 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha dichiarato che le interruzioni del servizio online sono state dovute all'esigenza di manutenzione, in quanto il 20 settembre - a seguito di alcune segnalazioni ricevute circa la possibilità di visualizzare da parte degli utenti qualificati alcuni dati delle ricevute e delle fatture di soggetti diversi dai propri clienti – l'Agenzia ha avviato le attività di analisi del fenomeno segnalato. Nella giornata di giovedì 21 settembre sono stati inibiti i servizi online interessati dalle anomalie; successivamente Sogei ha interrotto per tre giorni l'operatività dell'area web, ripristinando poi il servizio e confermando all'Agenzia che, a valle degli interventi e dei test eseguiti, nessun utente può visualizzare dati di soggetti dai quali non è stato espressamente delegato al sistema; nel periodo di interruzione del funzionamento del portale, tutti gli altri canali di trasmissione utilizzati mediante i software gestionali, che trasmettono il maggior numero di dati, sono rimasti attivi e regolarmente funzionanti.

Ricorda inoltre che, in considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del 28 settembre 2017, l'Agenzia ha posticipato al 5 ottobre 2017 il termine – già fissato al 28 settembre 2017 – per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute e, in correlazione con tale vicenda, ha inoltre comunicato che i propri uffici, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, « valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza ».

In tale ambito rileva inoltre come, in attuazione della delega fiscale, che ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, sia stato emanato il decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale ha introdotto disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica, stabilendo, tra le altre misure previste, che coloro che utilizzano la fatturazione elettronica tra privati non sono tenuti ad effettuare la cosiddetta « comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute » (cosiddetto spesometro).

Inoltre, per incentivare i contribuenti IVA ad adottare la fatturazione elettronica, lo stesso decreto legislativo ha previsto la realizzazione del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, accessibile dal sito dell'Agenzia, previa autenticazione mediante le credenziali dell'Agenzia, con Spid o con la carta nazionale dei servizi.

Si segnala altresì come il Governo, nella Nota di aggiornamento al Def 2017, abbia dichiarato che sta valutando l'introduzione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il sistema di interscambio anche tra soggetti IVA (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C): tale misura consentirebbe un ulteriore recupero di gettito e la soppressione dell'attuale obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture.

In tale ambito evidenzia come la risoluzione accolga le istanze sollevate dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche, nonché le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, Viceministro Casero, il quale, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni a risposta immediata 5-12296 Sandra Savino 5-12298 Pesco svolte presso la Commissione Finanze il 28 settembre scorso, ha dichiarato l'intenzione del Governo di proseguire verso l'obiettivo di un fisco digitale, che consenta di incrementare il livello di compliance, risolvendo le difficoltà incontrate dai contribuenti e dagli intermediari ai fini dell'assolvimento dei nuovi adempimenti di trasmissione dei dati IVA.

In tale quadro segnala come, al di là degli inconvenienti tecnici registratisi a ridosso della prima scadenza per le comunicazioni, dal mondo dei professionisti e degli intermediari abilitati, si siano sollevate molte proteste per i nuovi adempimenti: in primo luogo si lamenta l'onerosità della modalità che impone la trasmissione della singola fattura, non essendo possibile accorpare fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia (come avveniva per il precedente spesometro con il limite a 300 euro), evidenziandosi inoltre l'incompatibilità dell'adempimento per tutte quelle fatture di basso importo redatte a mano, sovente con dati incompleti o illeggibili.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché per assicurare le finalità di *compliance* e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci;

- 2) ad assumere iniziative per ripristinare la previsione che consentiva di accorpare fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia;
- 3) ad assumere iniziative normative volte a escludere la discrezionalità degli uffici nella disapplicazione delle sanzioni, prevedendo in modo esplicito la non applicabilità delle sanzioni stesse, in considerazione della possibilità di errori formali legati a questo primo invio delle comunicazioni;
- 4) a investire in maniera adeguata sul fisco digitale, attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

Dino ALBERTI (M5S) rileva in primo luogo l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza, la quale, a pochi mesi dall'introduzione della disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture a fini IVA, presenta una risoluzione che propone il sostanziale smantellamento della medesima disciplina, in evidente contrasto anche con quanto affermato dallo stesso rappresentante del Governo in occasione dello svolgimento, il 28 settembre scorso, delle interrogazioni a immediata in Commissione 5-12296 Sandra Savino e 5-12298 Pesco, riguardanti le problematiche concernenti la trasmissione in via telematica dei dati concernenti le operazioni IVA afferenti al primo semestre 2017.

In particolare evidenzia come gli impegni di cui ai numeri 1) e 2) dell'atto di indirizzo, i quali, in pratica, prevedono un unico invio annuale delle fatture e consentono di accorpare in un'unica trasmissione le fatture di piccoli importi, avrebbero l'effetto, in nome di una maggiore semplificazione degli adempimenti per i

contribuenti, di eliminare sostanzialmente la normativa relativa al nuovo « spesometro ».

Condivide invece sostanzialmente l'impegno di cui al numero 3), il quale chiede di prevedere in modo esplicito la non applicabilità delle sanzioni stesse per gli errori formali legati al primo invio delle comunicazioni, pur segnalando come anche tale impegno non sia formulato in termini corretti.

Rileva quindi come la soluzione alle problematiche emerse in sede di attuazione dei nuovi adempimenti fiscali non possa essere individuata, come proposto dall'atto di indirizzo in discussione, in una battuta d'arresto del processo di ammodernamento e di digitalizzazione del Fisco. Sottolinea infatti come le problematiche in cui sono rimasti coinvolti contribuenti e intermediari non possano certamente essere risolte attraverso le misure proposte dalla risoluzione e debbano essere attribuite alle modalità e ai tempi con cui il nuovo sistema è stato introdotto, che non hanno consentito un'adeguata preparazione del tessuto produttivo a quella vera e propria rivoluzione rappresentata dall'effettiva implementazione del fisco digitale, limitandosi invece ad una digitalizzazione solo apparente, affiancando i nuovi obblighi di trasmissione telematica a quelli già vigenti.

In tale contesto ritiene, invece, corretta, l'impostazione della risoluzione 7-01358 Sibilia, di cui è cofirmatario, la quale, intervenendo su taluni aspetti critici inerenti del nuovo sistema, impegna il Governo ad adottare misure che vanno nella direzione della ragionevolezza e della proporzionalità del sistema sanzionatorio e della effettiva digitalizzazione del fisco.

Maurizio BERNARDO, presidente, segnala come la tematica affrontata dalla risoluzione sarà anche oggetto delle audizioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, e dei rappresentanti della SOGEI, le quali avranno luogo la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta le problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

Ricorda in primo luogo che il decretolegge n. 193 del 2016, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione IVA, ha introdotto, dal 1º gennaio 2017, l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

Rileva inoltre come, nell'introdurre tali obblighi, il citato decreto-legge n. 193 abbia regolato gli aspetti sanzionatori legati alla loro violazione, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per i casi di omessa o errata comunicazione delle fatture, con riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

A seguito della molteplici richieste di chiarimento sollevate dagli addetti al settore, con la recente risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che le sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati IVA hanno natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dal decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale garantisce un significativo sconto di sanzione per i contribuenti, in considerazione del termine in cui si provvede a regolarizzare l'omissione o l'incompletezza della comunicazione.

In tale quadro l'Agenzia delle entrate ha tuttavia affermato che il ravvedimento è possibile « salva la notifica degli atti di accertamento » e in proposito numerose segnalazioni hanno evidenziato l'« iperattività » dell'Agenzia che, proprio in questi giorni, sta inoltrando ai contribuenti gli avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata o incompleta trasmissione dei dati IVA sulle comunicazioni obbligatorie trimestrali relative al primo trimestre 2017.

Al riguardo sottolinea come l'emissione degli avvisi di irregolarità e irrogazione di sanzione espressamente comporti, secondo quanto ricordato dalla stessa Direzione centrale normativa nella richiamata risoluzione, l'impossibilità di accedere al ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3 (al 10 per cento anziché al 30 per cento).

Pertanto emerge la contraddizione che, se, da un lato, si concede la possibilità al contribuente di ravvedersi entro precisi termini fissati dalla legge, che si protraggono addirittura oltre i due anni dall'omissione o irregolarità, dall'altro, si limita quasi del tutto tale possibilità nel momento in cui, a seguito delle nuove misure di contrasto, i termini di notifica degli avvisi di recupero si riducono significativamente.

In tale contesto evidenzia peraltro come il descritto quadro procedurale rischi di generare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti, in quanto, dipendendo la preclusione al ravvedimento operoso dalla ricezione dell'avviso di irregolarità (la cui notifica è incerta nei tempi), si avranno differenti ipotesi e trattamenti sanzionatori a seconda della tempestività ed efficienza operativa dell'ufficio territoriale competente sull'accertamento. Rileva inoltre come tale quadro normativo rischi, anche in questo caso con un palese paradosso, di incentivare forme di elusione, in quanto taluni contribuenti potrebbero ritenere per loro più conveniente non adempiere ai propri obblighi di trasmissione dei dati delle fatture piuttosto che sporsi al rischio di vedersi comminare sanzioni gravose per il ritardo nella trasmissione.

Pur non volendo contestare l'operato, pienamente legittimo, dell'Agenzia, che sta procedendo nel rispetto delle prescrizioni di legge, ritiene dunque che il mutato contesto operativo e procedurale imponga un immediato intervento normativo volto a rimuovere tali effetti distorsivi, al fine di non vanificare i benefici effetti per i contribuenti dell'istituto del ravvedimento operoso. Reputa infatti fondamentale che, quando si introducono nuovi obblighi dichiarativi a carico delle imprese, si adottino misure che accompagnino le imprese stesse nell'esecuzione di tali ulteriori adempimenti, evitando eccessivi aggravi.

Alla luce di tali considerazioni la risoluzione a sua prima firma impegna il Governo ad assumere iniziative normative volte a garantire la piena ed effettiva applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle violazioni e irregolarità commesse nell'invio delle comunicazioni trimestrali dei dati IVA, nonché a prevedere la stessa riduzione di sanzione che si applicherebbe grazie al ravvedimento operoso nei casi in cui gli avvisi di irregolarità siano notificati durante la pendenza dei termini per l'esercizio del ravvedimento operoso stesso.

Inoltre l'atto di indirizzo impegna il Governo ad assumere iniziative per eliminare in ogni caso la previsione in base alla quale l'Agenzia delle entrate può inviare un avviso di irregolarità, con sanzione al 10 per cento, in pendenza dei termini per l'esercizio del ravvedimento operoso, nonché per ridurre in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei casi di pagamento entro il 30° giorno dalla notifica dell'avviso di irregolarità dall'attuale 10 per cento alla misura del 4 per cento, in armonia con il principio di proporzionalità tra illecito commesso e sanzione.

Michele PELILLO (PD) rileva come la risoluzione in discussione, così come la risoluzione 7-01355 Sanga, la cui discussione è anch'essa iniziata oggi, affrontino sotto angolature differenti la tematica, molto importante e di stretta attualità, concernente la trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

Al riguardo non ritiene che gli impegni della risoluzione a prima firma del deputato Sanga risultino tra loro contraddittori, come affermato dal deputato Alberti, ricordando invece come il gruppo del PD abbia sempre considerato eccessivamente gravoso per i contribuenti imporre un obbligo di trasmissione trimestrale delle predette fatture, e abbia conseguentemente presentato alcune proposte di modifica alla normativa in materia che hanno consentito, quanto meno, di stabilire, per il primo anno di applicazione di tale disciplina, una cadenza di trasmissione semestrale, invece che trimestrale. In piena coerenza con tale orientamento, e anche alla luce delle recenti vicende in merito, il primo impegno della risoluzione 7-01355 chiede quindi di tornare su tale problematica, prevedendo una sola trasmissione annuale, ovvero due trasmissioni semestrali.

Il secondo impegno del medesimo atto di indirizzo intende invece intervenire sulle modalità di trasmissione dei dati, atteso che le attuali modalità sono risultate certamente inadeguate, come del resto confermato dalle dichiarazioni rese in audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria dallo stesso Direttore dell'Agenzia delle entrate. In particolare, tra le problematiche emerse risulta che il sistema telematico di trasmissione delle fatture impediva di trasmettere quelle fatture che presentassero meri errori formali del tutto secondari, quali il CAP o il numero civico, la cui indicazione non appare in alcun modo indispensabile, essendo tali elementi già compresi nel numero di partita IVA che deve essere apposto su ogni fattura.

In tale contesto il secondo impegno della risoluzione chiede quindi di ripristinare la norma che consentiva di accorpare più fatture di piccolo importo in invii cumulativi.

Nel complesso non ritiene dunque che sussista alcuna contraddizione né tra i diversi impegni contenuti nella risoluzione 7-01355, né tra quest'ultima e la risoluzione a prima firma del deputato Sibilia, la quale si sofferma maggiormente sui profili sanzionatori.

Reputa invece che i gruppi possano convergere su entrambi gli atti di indirizzo, auspicando che essi possano essere approvati con il parere favorevole del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.	
Audizione del prof. Pier Luigi Sacco, del prof. Valdo Spini e di esperti su progetti teatrali sui territori e di educazione alla cultura a scuola (Svolgimento e conclusione)	63
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 (Rinvio dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento)	64
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	64
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte	
di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Esame e rinvio)	64

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 ottobre 2017. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 11.35.

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione del prof. Pier Luigi Sacco, del prof. Valdo Spini e di esperti su progetti teatrali sui territori e di educazione alla cultura a scuola.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è autorizza il deposito delle memorie pre-

assicurata anche mediante la diretta webtv. Introduce quindi l'audizione.

Anna Angela TANCREDI, Gianfranco LOFFARELLI, Valdo SPINI e Pierluigi SACCO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Bruno MURGIA (FdI-AN) per porre alcuni quesiti.

Intervengono per la replica Pierluigi SACCO, Maura ROMANO e Michael MU-SETTI.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,

sentate dalle persone intervenute che ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 462.

(Rinvio dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Fa presente che il relatore Dallai è in missione fuori Italia; propone, pertanto, un rinvio dell'esame.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417
Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964
Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861
D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare del provvedimento. Propone di adottare il disegno di legge n. C. 4652, già approvato dal Senato, quale testo base per il seguito dell'esame e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire quindi al disegno di legge n. C. 4652, alle ore 12 di venerdì 13 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Umberto D'OTTAVIO (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge – già approvata dall'Assemblea del Senato il 21 settembre 2017 e composta di 5 articoli – dichiara il 2017, nel quale ricorrono duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, « anno ovidiano » e, come indicato dall'articolo 1, mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale. Sottolinea che si tratta di una iniziativa che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni, regolato dalla legge n. 420

del 1997. L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017 e nel 2018. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano quelli relativi ad attività didattico-formative e culturali volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio, con particolare riguardo allo sviluppo di iniziative già in corso, al recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano e all'individuazione, nella città di Sulmona, di una sede idonea a ospitare il Museo Ovidio, al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti, alla costituzione di un Parco letterario ovidiano, alla realizzazione di un gemellaggio istituzionale fra la città di Sulmona e la città di Roma - dove il poeta soggiornò a lungo - e alla prosecuzione del gemellaggio esistente fra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio, alla promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e alla previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri - o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - o da loro delegati -, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, segnala che non è indicato un atto di nomina dell'intero Comitato il quale dovrà provvedere a costituire un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore -, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore redige, negli ambiti individuati dall'articolo 2, un programma di attività da realizzare, individua i soggetti attuatori di ogni attività e ne monitora l'attuazione. Esso dura in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, devono essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi. Lo stesso articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato dei cinquanta ovidiani, composto di studiosi dell'opera ovidiana di età inferiore a 25 anni, selezionati con un bando che il MIUR deve emanare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso Comitato promotore. Quest'ultimo può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e sull'opera di Ovidio. Al riguardo, segnala che occorrerebbe demandare ad un atto secondario la definizione della disciplina per il funzionamento del Comitato promotore, incluse le modalità applicative relative agli eventuali buoni studio. Ai componenti dei diversi Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza. In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di cui, in base all'articolo 2, almeno il 20 per cento deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio. Al riguardo, segnalo, tuttavia, che, in ragione degli adempimenti previsti per l'inizio dell'operatività del Comitato promotore, nel 2017 potrebbe non verificarsi l'impegno dell'intera somma prevista. A valere sullo stesso contributo, si provvede anche alla copertura degli eventuali costi di funzionamento dei Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione, dei costi relativi alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché di quelli connessi alla eventuale concessione di buoni studio ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani. L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact, pari a euro 30 milioni annui a decorrere dal 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Interventi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (*plasmix* e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli. C. 4502 Vignaroli (*Esame e rinvio*).

67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

71

SEDE REFERENTE

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Interventi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (*plasmix* e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli.

C. 4502 Vignaroli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stella BIANCHI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli (C. 4502 Vignaroli).

La proposta si prefigge lo scopo di stimolare il riciclo, valorizzando i materiali di scarto non pericolosi a base plastica dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, destinati altrimenti a essere smaltiti in discarica o bruciati negli inceneritori e nei forni industriali. Allo stato infatti, come segnalato nella relazione introduttiva al provvedimento, le imprese italiane che si occupano del riciclo degli imballaggi di plastiche miste post-consumo sono molto poche e si trovano ad affrontare condizioni sfavorevoli, considerati gli elevati costi industriali ed energetici e i limitati sbocchi sul mercato che continua a privilegiare i prodotti in polimeri vergini preferendoli a quelli riciclati. Pertanto il provvedimento: introduce incentivi alla riutilizzazione, alla produzione, alla commercializzazione e all'acquisto di beni realizzati con tali materiali; fissa percentuali obbligatorie per quanto riguarda l'utilizzo di plastiche riciclate nella realizzazione di veicoli; prevede progetti ed iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del riciclo; introduce l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Nel dettaglio, la proposta di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 reca la definizione di plasmix, inteso come « insieme di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non recuperate come singoli polimeri, che si usa per produrre granuli da riciclo a base poliolefinica, ovvero tutti gli imballaggi in plastiche che non sono né bottiglie né flaconi ».

L'articolo 2 invece disciplina l'ambito di applicazione della proposta di legge, identificando i rifiuti cui essa si applica tramite il corrispondente codice del Catalogo europeo rifiuti (CER) istituito dalla Commissione europea conformemente all'articolo 1a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e in vigore in Italia dal 1º gennaio 2002. Si tratta in particolare di: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (030307); imballaggi di plastica (150102); imballaggi in materiali composti (150105); plastica e gomma (191204); rifiuti combustibili (191210); altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (191212); plastica (160119).

Come stabilito dall'articolo 3, un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti derivanti dai suddetti rifiuti è concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal 2018 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; articolo 3, comma 1). Il credito d'imposta (comma 2 dell'articolo 3) viene riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno. Tale agevolazione non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i relativi costi (comma 3). Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per singolo soggetto (fissato all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria n. 244 del 2008) né il limite massimo fissato all'epoca dalla legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) in 1 miliardo di lire per ciascun anno solare (comma 4). Al comma 5 è prevista una specifica disciplina per il caso di accertamento della indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, ovvero per l'inammissibilità dei costi agevolabili, con recupero del dovuto da parte dell'Agenzia delle entrate, maggiorato di interessi e di sanzioni ai sensi di legge. Il comma 6 dell'articolo disciplina lo svolgimento dei controlli (con differenziazione del regime documentale secondo la tipologia del soggetto passivo coinvolto). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale sono ammissibili al beneficio in commento, entro il limite massimo di 5.000 euro. Sono inoltre disciplinate le sanzioni applicabili al revisore legale o al professionista che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio delle certificazioni necessarie ad ottenere il beneficio (comma 7). Il comma 8 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di adottare le relative disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il comma 9 reca la copertura finanziaria dell'articolo, il cui onere è quantificato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura

dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (MEF) per l'anno 2017. Si autorizza dunque il MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 10). Viene infine demandato ad un decreto del MEF (comma 11), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in commento.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elementi obbligatori: il possesso certificazione « plastica seconda vita » (PSV) emessa dall'Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo (IPPR) e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast. Quanto al primo, segnala che si tratta di un sistema di certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici, che rappresenta il primo marchio italiano ed europeo dedicato alla plastica riciclata, e che secondo quanto riferito sul sito dell'Istituto fa riferimento alle percentuali minime di riciclato riportate nella circolare 4 agosto 2004 del Ministero dell'ambiente e alla norma UNI EN ISO 14021. EuCertPlast - secondo quanto riportato nel relativo sito internet – è un progetto triennale « che si propone di creare una certificazione europea per riciclatori di materie plastiche post-consumo » e che è cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Eco-innova-

Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche e il recupero degli scarti non pericolosi, l'articolo 5, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per l'acquisto di prodotti realizzati con i rifiuti indicati all'articolo 2. In base al comma 2, i beneficiari del fondo sono enti pubblici territoriali e

soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree protette (la norma fa riferimento alle aree protette disciplinate dalla legge n. 394 del 1991), nonché di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. Il comma 3 disciplina le tipologie di prodotti acquistabili con le risorse del fondo, vale a dire: arredo urbano per parchi e giardini pubblici; prodotti per la viabilità e l'allestimento di percorsi; contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti; attrezzature varie. Sottolinea che soltanto per questa ultima tipologia il comma 3 richiede esplicitamente che i prodotti siano realizzati con materiali di cui al successivo comma 4.

Al contrario, il comma 4 dispone in via generale che i prodotti acquistabili debbano essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, e devono avere le seguenti caratteristiche: essere dotati della certificazione plastica seconda vita; essere conformi alle specifiche tecniche dettate dalla citata circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 2004 che fornisce, nell'ambito del settore plastico, un elenco non esaustivo di materiali riciclati che ricomprende sia i polimeri rigenerati omogenei (derivanti da diversi settori merceologici) che i polimeri rigenerati eterogenei.

Il comma 5 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge) la determinazione delle modalità attuative dell'articolo in esame. con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione. Il comma 6 disciplina la copertura degli oneri (pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017), prevedendo che ad essi si provvede mediante corrisponriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6, al comma 1, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 per le c.d. imprese energivore, anche: alle imprese che selezionano e riciclano gli imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, i quali fanno riferimento alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali; alle imprese che recuperano i rifiuti indicati dall'articolo 2; agli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (VFU) che – ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 209 del 2003 - effettuano l'operazione di frantumazione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento.

L'articolo 7 introduce l'obbligo, per i produttori di veicoli, di realizzare i veicoli stessi utilizzando plastiche riciclate provenienti dal trattamento di veicoli fuori uso nelle seguenti percentuali minime: pari al 30 per cento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge; pari al 50 per cento, dal 1º gennaio 2025.

L'articolo 8, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per la realizzazione di progetti e iniziative di educazione ambientale, nonché specifiche campagne di comunicazione istituzionale dedicate al riciclo. Le modalità di utilizzo del Fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata

in vigore della proposta di legge. Il secondo periodo del comma 2 disciplina la copertura degli oneri recati dal presente articolo, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 9 infine prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale come disciplina obbligatoria nei « programmi didattici » del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). A ciò si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, rammenta che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dal 2009, ha richiamato l'importanza dei temi della tutela del paesaggio, della sensibilità ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile, nel quadro delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione dei piani per l'offerta formativa affidata alle scuole.

In conclusione, nel ritenere particolarmente opportuna la previsione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nella scuola primaria e secondaria di primo grado per promuovere il cambiamento culturale in favore di un'economia sempre più circolare, evidenzia la necessità di un'attenta valutazione degli incentivi introdotti dalla proposta di legge in esame, allo scopo di valutarne la congruità e la sostenibilità finanziaria.

Alberto ZOLEZZI (M5S), relatore, nel segnalare l'importanza della proposta in esame che si prefigge di dare un mercato ai prodotti realizzati da plastiche miste riciclate, altrimenti destinate alla discarica o all'inceneritore, incentivando la trasformazione dei rifiuti non dannosi in materie prime e seconde, rileva come particolarmente positiva la scelta di puntare sull'educazione ambientale, allo scopo di diffondere comportamenti corretti e ambientalmente sostenibili a cominciare dai bambini. Quanto alle considerazioni conclusive della collega Bianchi, ritiene che l'aspetto finanziario non rappresenti un problema, trattandosi semplicemente di operare un trasferimento di risorse da un ambito all'altro del settore dei rifiuti.

Stefano VIGNAROLI (M5S), nel ringraziare il presidente e i relatori, sottolinea che nella redazione della proposta in esame di cui è primo firmatario si è tenuto conto anche delle indicazioni e dei suggerimenti provenienti dagli operatori del settore, che hanno manifestato il loro apprezzamento per l'iniziativa. Confida che, con il consenso delle forze di maggioranza, considerata la ristrettezza dei tempi, si possa esaminare la proposta in sede legislativa o introdurre alcune delle misure in essa prevista nel prossimo disegno di legge di bilancio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che si tratta di un tema importante, che la Commissione ha condiviso e 14 alle 14.55.

promosso anche in occasione di altri provvedimenti, a cominciare dall'introduzione del green procurement nel codice degli appalti, rileva l'importanza dei comportamenti dei singoli nelle dinamiche, oltre che economiche – come evidenziato dal recente premio Nobel all'economia Richard Thaler – anche ambientali. Nell'apprezzare la previsione di incentivi volti a promuovere un'economia sempre più circolare, rileva tuttavia che l'impegno finanziario previsto dalla proposta di legge in esame non è limitato.

Stefano VIGNAROLI (M5S), nel riconoscere che i 300 milioni di euro previsti dal provvedimento per il finanziamento del fondo istituito dall'articolo 5 non sono pochi, sottolinea che si tratta del medesimo importo attualmente destinato agli incentivi per gli inceneritori, che il Governo, anche alla luce degli obblighi previsti dall'Accordo di Parigi sul clima, sarà chiamato a sopprimere in quanto dannosi dal punto di vista ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:
Sull'ordine dei lavori
Sulla pubblicità dei lavori
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Testo base C. 4302 Governo ed abb. (Esame e rinvio)
ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Pagolamento a rivuio)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima alla seduta l'attivazione.

in sede consultiva e successivamente alla seduta per l'esame di atti del Governo.

La Commissione concorda.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Testo base C. 4302 Governo ed abb.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria CARLONI (PD), relatrice, ricorda che il termine per l'esercizio della citata delega è di soli sei mesi. L'oggetto della delega si riferisce alla normativa recata dall'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, che definisce i criteri per la determinazione dei suddetti canoni.

Come esplicitato nelle relazioni che corredano il disegno di legge, la materia su cui interviene la delega presenta notevoli criticità, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati con disposizioni e procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto « diritto di insistenza», previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione, abrogato nel 2009.

La legge comunitaria per il 2010 (legge n. 217 del 2011) aveva già conferito una delega biennale per il riordino complessivo della materia, ma non è stata esercitata anche perché nelle more è intervenuta la proroga *ex lege*, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012).

Le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state inoltre conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato.

Tuttavia, sulla disciplina in essere ha inciso la direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva Bolkestein » recepita con i decreti legislativi n. 59 del 2010, e n. 147 del 2012), la quale si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni. In particolare essa richiede una procedura di selezione tra i candidati potenziali e una durata limitata senza rinnovo automatico.

La Commissione europea ha quindi iniziato una procedura di infrazione, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento. Seppure essa sia stata archiviata nel 2012 in ragione della prima norma di delega – non esercitata – la Corte di Giustizia dell'Unione europea, lo scorso 14 luglio 2016, ha invece censurato il diritto interno.

La disciplina del demanio marittimo e delle relative concessioni demaniali è originariamente definita nel codice della navigazione negli articoli da 28 a 55, nonché nel regolamento per la navigazione marittima (articoli da 5 a 58). In particolare, l'articolo 36 attribuisce le concessioni di durata superiore a quindici anni alla competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti e le concessioni demaniali nelle aree portuali all'Autorità di sistema portuale.

La materia è poi regolata anche da leggi regionali, in quanto le regioni e i comuni sono competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali,

Il citato decreto n. 400 del 1993 ha integrato tale disciplina, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite « a scopo turistico ricreativo » (stabilimenti balneari, ristorazione e somministrazione, noleggio imbarcazioni, strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, servizi di altra natura). Per questa tipologia – escluse le concessioni ricadenti nell'area di competenza delle Autorità di sistema portuale – la norma abrogata dalla legge comunitaria 2010 prevedeva una durata di

sei anni e il rinnovo automatico mentre adesso si consente una durata maggiore, comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

Il decreto-legge n. 194 del 2009 ha quindi eliminato la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni (articolo 1, comma 18).

Per effetto della legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012), l'applicazione di tale regola riguarda adesso anche le concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo (per concessioni con finalità sportive), il demanio lacuale e fluviale (per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive), i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Il decreto-legge n. 78 del 2015 demanda quindi alle regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, adempimento considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020 (articolo 7, commi 9-septies decies e 9-duodevicies).

Per quanto riguarda la determinazione dei canoni, la legge finanziaria 2007 (novellando l'articolo 03, comma 1, del decreto-legge n. 400) ha definito i criteri in base alla loro « valenza turistica », secondo l'accertamento della regione competenti per territorio, nonché della tipologia di bene oggetto della concessione (specchi acquei, area scoperta, ecc.) e di altri fattori ritenuti meritevoli di generare riduzioni e agevolazioni (eventi dannosi, società sportive dilettantistiche, fini di beneficenza, imprese turistico-ricettive all'aria aperta).

In sostanza, la modulazione dei criteri di quantificazione dei canoni prevede che – accanto al canone cosiddetto tabellare – vi sia un canone commisurato al valore di mercato, mitigato da alcuni accorgimenti, per le concessioni comprensive di strutture costituenti « pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi » (articolo 03, comma 1, lettera *b*), n. 2.1) del decreto-legge n. 400).

In relazione all'applicazione delle tariffe sono sorti numerosi contenziosi che hanno indotto il legislatore a prevedere procedure per una loro definizione agevolata e la contestuale sospensione delle riscossioni coattive e della decadenza dalla concessione per omesso o insufficiente pagamento.

I principi e criteri direttivi della delega sono ispirati alla logica di contemperare le esigenze di tutela degli operatori, l'interesse pubblico all'adeguata remunerazione e il rispetto dei principi di concorrenza richiesti dalla coerente attuazione dei principi europei.

La lettera *a)* indica i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni: tra i numerosi princìpi enunciati si evidenziano, accanto a quelli di concorrenza e di libertà di stabilimento, gli ulteriori parametri di qualità (paesaggistica, ambientale, di valorizzazione territoriale) e la valorizzazione delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali (introdotto dalle Commissioni in sede referente).

Alcuni criteri che si riferiscono alle procedure di selezione richiedono di valutare la salvaguardia dei livelli occupazionali e la professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore (precisazioni introdotte dalle Commissioni).

Ulteriori elementi che dovranno essere valutati nella definizione delle procedure di affidamento introdotti dalle Commissioni sono l'attribuzione di criteri premianti per le strutture a basso impatto ambientale e che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

La lettera *b*) prevede che siano stabiliti adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali saranno poi le regioni a fissarne il termine per assicurarne un uso rispondente all'interesse pubblico.

La fissazione di un eventuale numero massimo di concessioni che un operatore economico possa detenere nell'ambito territoriale di riferimento è anch'esso lasciato alla discrezionalità delle regioni.

La lettera *c)* prevede che il legislatore delegato definisca le modalità per l'eventuale dichiarazione di decadenza e per il conseguente subingresso.

La lettera *d)* prevede che vi sia un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino per le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando, secondo quanto previsto dalle Commissioni, le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori.

La lettera *d-bis*), introdotta dalle Commissioni, prevede che siano regolamentati, durante il periodo transitorio, gli effetti giuridici degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati con le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore.

La lettera *e*) attiene alla rideterminazione dei canoni.

La rimodulazione dei medesimi avverrà tenendo conto di una serie di fattori, classificando le aree in categorie diverse (le Commissioni hanno precisato che esse siano almeno tre) a seconda della relativa valenza turistica e parametrando alle stesse i canoni di concessione. Oltre a ciò si terrà conto della tipologia di beni (anche riguardo alle pertinenze e a situazioni pregresse).

Si stabilisce infine che una quota delle entrate, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, sarà assegnata a favore della regione di riferimento, nonché, come previsto dalle Commissioni in sede referente, dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turisticoricreativo.

Introducendo una nuova lettera *e-bis*), le Commissioni hanno esteso la delega anche al riordino delle concessioni ad uso abitativo, stabilendo anche in tal caso sintetici criteri direttivi.

Altro principio stabilito dalle Commissioni alla lettera *e-ter*) è l'introduzione di precisi oneri informativi a carico dei comuni: dovranno rendere pubblici, tramite i propri siti *internet*, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni. Tale obbligo sarà imposto anche ai concessionari sui propri siti *internet* stabilendo anche la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa.

La lettera *f*) riguarda la redazione dei nuovi testi mentre la lettera *g*) prevede l'aggiornamento delle procedure attraverso l'utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione. Le Commissioni hanno precisato che sia trasmessa in ogni caso al Sistema informativo del demanio marittimo ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza.

La lettera *g-bis*), al fine di superare problemi interpretativi prevede che le norme delegate definiscano i concetti di rimozione « facile » e « difficile » dei beni realizzati dai concessionari.

Il comma 1-bis limita l'oggetto della delega, in quanto, salva la disciplina concernente i canoni concessori, esclude che le società e associazioni sportive dilettantistiche siano assoggettate alle norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo attuative della presente delega, e il comma 1-ter salvaguarda le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 2 definisce la procedura di emanazione dei decreti attuativi della delega, da adottare su proposta dei Ministri competenti, previa intesa da sancire in Conferenza unificata.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ritiene utile sottoporre all'attenzione dei colleghi qualche spunto di riflessione aggiuntivo a quanto illustrato dalla relatrice, su una materia che è complessa e molto tecnica, sottolineando, preliminarmente, che la valutazione del Gruppo Forza Italia circa il progetto è fortemente critica.

Osserva che parlare del riordino delle concessioni, nelle attuali condizioni, rappresenta un vero e proprio ossimoro. Infatti, come pure risulta dai lavori di indagine conoscitiva parlamentare, non si è in grado di conoscere quante concessioni demaniali via siano, quanto rendano e quale sia il numero dei contenziosi attualmente aperti. Ricorda, peraltro, che nell'ambito di applicazione del provvedimento non è ricompreso tutto il territorio nazionale, e quindi tutte le concessioni demaniali in oggetto, essendone ad esempio esclusa la Sicilia: la riforma riguarderebbe, osserva, solo una parte del Paese.

A suo avviso, la delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turisticoricreativo all'esame è un mero ossequio alla cosiddetta « direttiva Bolkestein » (direttiva Servizi n. 2006/123/CE) che, sottolinea, sembra valere per le coste italiane ma non per quelle di altri Paesi come Portogallo e Spagna che hanno, recentemente, applicato politiche ben diverse.

Ricorda che l'indotto del settore in questione interessa trentamila aziende e decine di migliaia di famiglie che vi lavorano: queste persone, nel corso dei decenni, hanno prodotto un tessuto sociale ed economico che ha generato ricchezza e benessere nonché contribuito a tutelare gli interessi pubblici connessi alla tutela dei luoghi e alla loro valorizzazione anche in termini turistici, ciò che rappresenta un grande patrimonio per il nostro Paese. Si chiede, allora, perché si voglia colpire in tutti i modi un settore che funziona.

Ritiene che, seguendo questa politica, non si ottenga altro che di mettere in ginocchio quel settore produttivo di eccellenza, contemporaneamente violando, peraltro, due principi contenuti nella predetta « direttiva Bolkestein »: cioè il principio di reciprocità e la condizione di risorse scarse. Infatti, come precedentemente accennato, altri Paesi hanno adottato misure del tutto differenti, con il risultato che, attuando la presente propo-

sta normativa – mentre operatori di altri Paesi possono concorrere ad ottenere concessioni in Italia – un italiano non può concorrere altrove. Inoltre, per quanto attiene alla scarsità di risorse, fa notare che in Italia vi sono migliaia di chilometri di coste: per questo motivo non ha senso parlare di risorse scarse.

Inoltre, il provvedimento all'esame lascia la fissazione di un eventuale numero massimo di concessioni che un operatore economico possa detenere nell'ambito territoriale di riferimento alla discrezionalità delle regioni e si domanda a quale interesse risponda una simile disposizione: anche in questo caso, in ipotesi, si dispone senza avere certezza dei dati esistenti e si può arrivare al risultato che in alcune regioni possa essere determinato e in altre no oppure che il loro numero sia molto differente tra le diverse regioni.

Invita quindi Governo e Parlamento ad essere meno frettolosi su una materia così delicata, anche al fine di evitare pasticci: ricorda, in fondo, che si sta deliberando sulla possibilità di mettere all'asta zone che rappresentano, di fatto, i confini territoriali del Paese, e ciò in un momento notoriamente delicatissimo, con il rischio, peraltro, di far crollare, in un prossimo futuro, un settore economico che funziona egregiamente.

Diego CRIVELLARI (PD), replicando alla collega Bergamini, ricorda che sono ormai molti anni che si sta provando a dare maggiori certezze a tutti gli operatori del settore. Osserva che per l'attuazione della cosiddetta « direttiva Bolkestein » è in corso da molto tempo un acceso dibattito tra le forze sociali e politiche che ha trovato modo di esprimersi, in primo luogo, in Europa ove i Governi dei singoli Stati membri hanno potuto esprimere la loro capacità negoziale.

Ritiene che, dopo tanto dibattito, in questo scorcio di legislatura siano maturi i tempi per una efficace sintesi, finalizzata a fornire quelle risposte certe che il settore in questione attende da tempo.

Emiliano MINNUCCI (PD) ritiene utile contributo al dibattito aggiungere qualche riflessione in ordine ad una tipologia di demanio che sembra costantemente dimenticata, volgendosi le generali attenzioni, normalmente, al demanio marittimo. Si riferisce, in specie, al demanio lacuale, materia ove, peraltro, le competenze regionali – sovrapponendosi a quelle dei comuni – creano a volte rilevanti difficoltà.

Osserva che sarebbe opportuno fissare alcuni punti e fare chiarezza, e in tal senso si augura che la relatrice voglia tenere conto della questione nella formulazione del parere sul provvedimento. Per fare un esempio che dia conto degli estremi cui può arrivare la mancanza di regole certe e ragionevoli, segnala che alcune manifestazioni veliche sono state sottoposte a tassazione con gli stessi criteri in uso per gli eventi in piazza, cioè considerando i metri quadrati « utilizzati »: solo chi non ha ben chiaro cosa significhi un evento relativo alle imbarcazioni a vela può considerare normale simili comportamenti amministrativi. Il risultato è che molte società sportive dilettantistiche si trovano in enormi difficoltà e rischiano di sparire, e con loro rischia di sparire l'enorme patrimonio immateriale che rappresentano.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre.

Michele Pompeo META, presidente, segnala che sono in distribuzione i documenti relativi alle audizioni svolte presso la 8ª Commissione permanente del Senato in merito al presente provvedimento e allo schema di decreto legislativo concernente il codice della nautica da diporto (Atto n. 461).

Alberto PAGANI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito su questo provvedimento nonché, per la evidente contiguità di materia, su quello concernente lo schema di decreto legislativo di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, anch'esso all'esame della Commissione.

Paolo COPPOLA (PD) osserva che il provvedimento all'esame contiene aspetti e disposizione che sarebbe opportuno rendere coerenti con quanto stabilito con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017, che costituisce il documento indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.

Rileva, peraltro, che dovrebbero essere tenuti in considerazione le possibili connessioni con altre specifiche realtà dell'Agenda digitale italiana. Si riferisce, in particolare, allo « SPID » (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette di accedere a tutti i servizi *online* della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale e alla piattaforma del sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni che persegue l'obiettivo di realizzare un impianto unico e omogeneo per gli incassi dei pagamenti pubblici.

Inoltre ritiene inopportuno che nel testo all'esame si faccia riferimento ad uno specifico Centro elaborazione dati – nel caso di specie quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – perché l'individuazione di un preciso organo potrebbe risultare incoerente con il processo di riforma orientato alla convergenza delle banche dati pubbliche e dei relativi organismi che gestiscono l'elaborazione dei dati della Pubblica amministrazione.

Alberto PAGANI (PD), relatore, condivide le valutazioni espresse dal collega, riservandosi di farne opportuna menzione nella proposta di parere.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la richiesta non è corredata dalla prevista intesa sancita in sede di Confe-

renza unificata né sono stati ancora trasmessi il previsto parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge delega e che quindi l'esame della Commissione potrà concludersi solo successivamente all'acquisizione dei suddetti pareri

Avverte, infine che è in distribuzione un contributo trasmesso da parte dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi – Onlus.

Alberto PAGANI (PD), relatore, anche in relazione all'esame di questo provvedimento si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto anche degli elementi che emergeranno dal dibattito riferito allo schema di regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, anch'esso all'esame della Commissione.

Michele MOGNATO (MDP) dopo aver ricordato le sue osservazioni in materia di patenti nautiche speciali sollevate nella seduta precedente, ritiene utile segnalare al relatore e ai colleghi che quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del provvedimento all'esame in materia di conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcol ovvero in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si applica solo a chi possiede la patente nautica.

Sottolinea che la patente è obbligatoria per la navigazione oltre le sei miglia nautiche o per natanti muniti di motore che superano una certa potenza. Rileva, tuttavia, che molti incidenti, se non la maggior parte sicuramente quelli più gravi in termini di danni a cose e persone, avvengono entro le sei miglia nautiche ove si incrociano abitualmente natanti che raggiungono elevate velocità condotti anche da minorenni.

Ritiene, quindi, opportuno che la predetta normativa possa essere applicabile anche a quella tipologia di navigazione per la quale non è richiesto il possesso della patente nautica. Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Atto n. 449.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre.

Diego CRIVELLARI (PD), relatore, si riserva di condividere con i colleghi al più presto, per le vie brevi, una sua bozza di proposta di parere, anche al fine di compiere una opportuna interlocuzione con l'omologa Commissione del Senato in funzione di una possibile convergenza delle deliberazioni parlamentari sul medesimo provvedimento.

Michele Pompeo META, presidente, considerando positivo che si faccia ogni sforzo utile al fine di raccordarsi con il lavoro in corso di svolgimento sui medesimi provvedimenti presso l'altro ramo del Parlamento ricorda, tuttavia, che ciascuna Camera mantiene le sue prerogative e la sua autonomia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 14 novembre. Segnala, tuttavia, che non sono ancora stati trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato previsti dal comma 5 dell'articolo 8 della legge delega e che quindi l'esame della Commissione potrà concludersi solo successivamente all'acquisizione dei suddetti pareri.

Mario TULLO (PD), relatore, desidera preliminarmente, esprimere soddisfazione per la possibilità di riprendere la discussione in materia in questo scorcio di legislatura, completando un percorso di riconfigurazione della portualità italiana intrapreso negli anni scorsi.

Il testo in esame consente di mettere a punto alcune limitate modifiche e, a suo avviso, richiede esso stesso talune puntualizzazioni. In tal senso preannuncia sin d'ora l'orientamento a ragionare sulle misure concernenti il lavoro portuale – già oggetto di recenti interventi legislativi – nonché l'attività del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale e di altri organismi coinvolti dalla riforma.

Illustra quindi i principali contenuti del provvedimento, ricordando che esso costituisce attuazione di una delega il cui l'esercizio di tipo integrativo e correttivo deve avvenire entro il prossimo 14 dicembre 2017.

Lo schema all'esame consta di 17 articoli, prevalentemente recanti modifiche di coordinamento o di carattere formale.

L'articolo 1 contiene l'indicazione delle disposizioni oggetto di modifica da parte dello schema.

Pur comprendendo l'intento di definire l'oggetto del provvedimento, rileva che tale disposizione appare in definitiva del tutto superflua.

L'articolo 2 contiene una rilevante innovazione. Si novella, infatti, l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, in materia di classificazione dei porti.

Si prevede in particolare il superamento della divisione in classi dei porti nazionali. Attualmente i porti sono suddivisi in due categorie, la seconda della quale suddivisa a sua volta in tre classi. A seguito delle modifiche apportate, i porti restano invece distinti nelle seguenti categorie: categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (viene confermata la classificazione già esistente); categoria II: porti di rilevanza internazionale e nazionale, o specifiche aree portuali, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea, ai sensi del regolamento (UE) 11 dicembre 2013 n. 1315 del Parlamento europeo e del Consiglio, e comunque quelli rientranti nelle Autorità di sistema portuale (assorbe i porti attualmente appartenenti alla categoria II, classi I e II) peraltro, ricorda che il Regolamento (UE) n. 1315/2013 che introduce il concetto di porto centrale, c.d. «core» indica per l'Italia, 14 porti core (Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Palermo, Cagliari, Augusta) in linea con l'attuale elenco delle AdSP (che comprende, in più, la sola Autorità portuale competente sui porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta); categoria III: porti di rilevanza interregionale e regionale, o specifiche aree portuali, (ex categoria II, classe III), nei quali, come precisato dal provvedimento in esame, le regioni esercitano le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia e di realizzazione delle opere infrastrutturali.

A differenza del precedente regime le funzioni di ciascun porto, o di ciascuna specifica area portuale, sono determinate nel piano regolatore portuale.

Ricorda che attualmente le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti e l'appartenenza di ogni scalo alle classi sono determinate, sentite le autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale. La disposi-

zione attualmente vigente fa anche riferimento ai criteri di cui tener conto per la definizione delle caratteristiche del porto. Anche per le modifiche delle caratteristiche indicate risulta necessario applicare la medesima procedura.

Nella relazione illustrativa si dà conto delle ragioni alla base della modifica, derivanti sia dalla complessità delle vigenti modalità di classificazione dei porti, sia dal mutato quadro costituzionale, sia dall'esigenza di dividere gli oneri infrastrutturali tra Stato ed enti locali. In ogni caso è evidente che il nuovo regime assicura una maggiore capacità del sistema di rispondere rapidamente ai mutamenti del mercato e delle stesse vocazioni dei porti.

Osserva al riguardo come l'aspetto della classificazione dei porti non era stato oggetto del decreto legislativo di esercizio della delega principale, mentre viene invece inserito nell'atto con cui si esercita la funzione integrativa-correttiva rispetto al precedente. Si riserva quindi di acquisire sul punto eventuali valutazioni espresse nel parere reso dal Consiglio di Stato.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 con modifiche formali e di coordinamento conseguenti alla nuova classificazione dei porti. In particolare, vengono abrogati i riferimenti al rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, in quanto le disposizioni in questione risultano essere abrogate.

Come precisato nella relazione illustrativa, per effetto delle citate abrogazioni, i piani di sicurezza e di emergenza portuale dovranno essere elaborati da chi svolge le singole attività presenti nell'area portuale per le quali tali piani sono previsti ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015 (cosiddetto « Seveso III).

L'articolo 4 specifica che tra i compiti dell'Autorità di sistema portuale rientra anche quello di individuare i servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, rispetto ai quali le AdSP hanno compiti di affidamento e controllo delle attività dirette alla loro fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali.

Secondo quanto evidenziato nella relazione la materia dei servizi di interesse generale ha subito una evoluzione sia per quanto riguarda le competenze, prevalentemente di comuni e regioni, sia per le procedure di affidamento, conseguenti al recepimento, nel nuovo codice degli appalti, della normativa europea sulle concessioni di servizi. L'individuazione di tali servizi – prima demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – può essere quindi compiuta direttamente dalla singola AdSP nel rispetto della normativa vigente.

Anche l'articolo 5 contiene principalmente norme di coordinamento. Con riferimento ai compiti degli Uffici territoriali portuali, introdotti con la riforma del 2016, si prevede che il rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni e la determinazione dei relativi canoni non avvenga su delega ma « sentito» il Comitato di gestione. Secondo quanto esplicitato nella relazione, tale modifica è stata introdotta con la finalità di allineare la disciplina delle modalità di rilascio delle concessioni da parte del Segretario generale o da un suo delegato preposto all'Ufficio territoriale con quella prevista per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale.

L'articolo 6 rimette ad un decreto ministeriale il potere di determinare gli emolumenti del presidente dell'Autorità di sistema portuale e dei componenti del Comitato di gestione. Si evita quindi che tale compito sia in capo al medesimo Comitato per eliminare un possibile conflitto di interessi. Ricorda che nella attuale disciplina il decreto ministeriale definisce esclusivamente i limiti massimi dei compensi.

L'articolo 7, oltre ad alcune norme di rettifica e di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo, prevede che il Presidente dell'AdSP adotti il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. Il termine per tale adempimento è fissato in sei mesi.

Il piano è deliberato dal Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17. Si prevede che il Piano, aggiornato ogni tre anni, abbia valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per le imprese di cui agli articoli 16 e 18, salvi i relativi piani di impresa e di traffico.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, i piani di impresa costituiscono una proposta di investimento, con annessi impegni sui volumi di traffico ed assunzioni, che il potenziale terminalista propone all'AdSP per l'ottenimento della concessione. In base a tali piani il Presidente può adottare il citato Piano e conseguentemente adottare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piani operativi di intervento per il lavoro portuale, finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato.

La relazione tecnica non ascrive a tale disposizione alcun onere aggiuntivo, in quanto specifica che non si tratta di una nuova attribuzione, ma che tale funzione viene traslata dalla competenza generica dell'ente al suo Presidente e che viene comunque assolta come funzione ordinaria del personale dell'AdSP.

L'articolo 8 contiene diverse disposizioni di rilievo concernenti il Comitato di gestione. Innanzi tutto la norma precisa che il rappresentante dell'autorità marittima nel comitato sia il direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, il rappresentante dell'Autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'AdSP.

Una seconda disposizione precisa che, nel caso in cui le designazioni dei componenti del Comitato di gestione non pervengano tempestivamente, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito (e può quindi esercitare legittimamente le proprie funzioni) con la metà più uno dei componenti.

La norma in commento interviene anche sui requisiti richiesti per i membri del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale. Oltre a quanto già previsto (ossia essere un cittadino di Stati dell'Unione europea, avente comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale), la disposizione estende anche ai soggetti designati per tale organo l'applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, che la normativa vigente adesso richiama esclusivamente per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale.

Pertanto, nessuna modifica viene apportata alla disciplina concernente la procedura e i requisiti di nomina del presidente.

Si introduce invece il divieto di designare nel Comitato coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico amministrativo e che, ove tale condizione si realizza, essi decadano di diritto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 11 della legge n. 84 del 1994 che disciplina il collegio dei revisori dei conti, precisando che esso, avendo una funzione consultiva, emette pareri (e non delibere come precedentemente indicato) e che si esprime a maggioranza dei componenti (eliminando la precedente dizione di « maggioranza assoluta » essendo un organo composto da tre soli membri).

L'articolo 10 riporta più propriamente all'articolo 11-bis, che disciplina l'organismo di partenariato della risorsa mare, la disposizione concernente la gratuità della partecipazione alle riunioni dell'organo e il regime dei rimborsi spesa. Tale disposizione era prevista, nell'attuale formulazione normativa, all'articolo 7, comma 2 (sul quale interviene l'articolo 6).

L'articolo 11 contiene disposizioni di rettifica formale dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 (viene sostituita la dizione corretta « Autorità di sistema portuale » laddove si faceva riferimento impropriamente alle autorità portuali).

L'articolo 12, oltre a una disposizione di rettifica formale, novella l'articolo 15 estendendo le funzioni della Commissione consultiva anche in relazione alle autorizzazioni e concessione date alle imprese di cui agli articoli 16 e 18.

L'articolo 13 stabilisce che le modalità organizzative e di funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, come recentemente introdotto dall'articolo 15-bis della legge, siano disciplinate con decreto del Presidente dell'Autorità di sistema portuale e non con regolamento ministeriale (abrogando la precedente normativa all'articolo 15, comma 6).

Ai sensi del successivo articolo 15, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale deve adottare tale decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La relazione illustrativa precisa che tale modifica si rende necessaria in considerazione della diversificazione dei modelli delle Autorità di sistema portuale (costituite da uno, due o più porti) e delle diverse modalità organizzative dalle quali provengono, permettendo una maggiore funzionalità dello Sportello Unico Amministrativo che potrà essere disciplinato da ogni singola autorità con maggiore flessibilità ed adattabilità alle peculiarità locali.

L'articolo 14 rettifica la rubrica dell'articolo 18-*bis*, sostituendo il riferimento all'Autorità portuale con quello all'Autorità di sistema portuale.

L'articolo 15 contiene alcune modifiche di coordinamento e altre di carattere sostanziale.

In primo luogo si integra l'articolo 22 comma 6 del decreto legislativo n. 169 del 2016, che reca una disposizione di carattere transitorio al fine di consentire – a certe condizioni – varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti a condizione che esse siano adottate dal Comitato portuale entro il 31 marzo 2018.

Ciò solo nei porti nei quali è istituita un'Autorità di sistema portuale e nei quali,

sia stato adottato il piano regolatore portuale alla data del 15 settembre 2016 e solo fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale.

La procedura applicabile a tali varianti è quella prevista per le varianti stralcio di cui all'articolo 5 comma 5 della legge n. 84 del 1994.

L'articolo 16 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Si riserva, quindi, di tenere in considerazione quanto emergerà dal dibattito ai fini della formulazione della sua proposta di parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

84

85

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.
- 7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.
- 7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.
- 7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.
- 7-01354 Gnecchi: Rinvio dell'adozione del provvedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento (Discussione e rinvio)

RISOLUZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.

7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita. 7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.

7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.

7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-01354 Gnecchi: Rinvio dell'adozione del provvedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00934 Patrizia Maestri, 7-00983 Rizzetto, 7-01092 Ciprini, 7-01311 Martelli e 7-01325 Tripiedi rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2017, e avvia la discussione della risoluzione 7-01354 Gnecchi.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è stata presentata la risoluzione 7-01354 Gnecchi, vertente su un argomento analogo a quello affrontato dalle altre risoluzioni. Fa presente che, per tale ragione, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 5 ottobre si è concordato di discutere congiuntamente anche tale risoluzione. Chiede, quindi, alla presentatrice del nuovo atto di indirizzo se intenda illustrarlo, facendo presente che il parere del Governo verrà acquisito in una successiva seduta.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che le risoluzioni affrontano un tema oramai ben noto e ampiamente documentato. Ricorda, a tale proposito, che lo studio pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel luglio del 2013, il recente studio dell'ordine degli attuari e i più aggiornati dati forniti dall'ISTAT sono concordi nel dimostrare che l'aspettativa di vita dipende strettamente dal tipo di attività lavorativa esercitata. Addirittura, le citate statistiche dell'ISTAT dimostrano che vi è anche una stretta correlazione tra l'aspettativa di vita e il titolo di studio posseduto, nel senso che, più l'individuo è qualificato, più alta è la sua aspettativa di vita. La forbice è più stretta per le donne, ma solo perché esse, nell'arco della loro esistenza, sono costrette a fare contemporaneamente più lavori, fuori casa e dentro casa, indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Anche la frequenza degli infortuni sul lavoro dimostra che vi è la necessità di

rivedere il presupposto su cui si regge il nostro sistema pensionistico: gli incidenti, infatti, si concentrano prevalentemente nella fascia dei giovani lavoratori, per mancata esperienza e insufficiente formazione, e, soprattutto, nella fascia dei lavoratori anziani, costretti ad esercitare un'attività non più adatta all'età posseduta. La sua risoluzione, pertanto, al pari di quelle già in discussione, è volta a chiedere al Governo una riflessione approfondita sul tema, sia per verificare se vi siano le condizioni per un ampliamento della platea dei lavori che consentono l'accesso al pensionamento con requisiti ridotti, sia per individuare criteri più equi, che tengano conto dell'attività lavorativa prestata, nel caso in cui si ritenesse di procedere comunque al previsto innalzamento dei requisiti medesimi a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Patrizia MAESTRI (PD), nel concordare con la richiesta formulata dalla collega Gnecchi di un'analisi approfondita sul tema da parte del Governo, finalizzata all'ampliamento del novero delle attività gravose, sollecita i gruppi a ricercare un'intesa per la formulazione di una risoluzione unitaria, che riassuma tutti i punti messi in luce dai testi in discussione.

Tiziana CIPRINI (M5S) preannuncia la disponibilità del MoVimento 5 Stelle all'adozione di una risoluzione unitaria ed avverte di avere presentato una riformulazione del suo atto di sindacato ispettivo attualmente in discussione, in cui si indicano espressamente le attività lavorative per le quali si richiede la classificazione entro il perimetro dei lavori usuranti, tra cui cita gli autisti per conto terzi, i conducenti di mezzi pesanti, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e i vigili del fuoco.

Luisella ALBANELLA (PD), rifacendosi a un tema da lei più volte affrontato con interrogazioni e una proposta di legge, ribadisce la necessità che sia considerata attività usurante anche quella dei lavoratori in altezza, ovvero di coloro che lavorano a più di 600 metri di altezza sui

tralicci dell'alta tensione. Ricorda che, nonostante l'accordo del Governo a riconoscere tale classificazione a tale tipo di attività, inspiegabilmente i lavoratori in altezza non sono rientrati tra le categorie di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, che contempla, invece, i palombari.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara compiaciuto per la capacità del proprio gruppo parlamentare di adoperarsi con un impegno costante per affermare il principio che a lavori diversi corrispondono aspettative di vita diverse, sostenendo, ove

necessario, le iniziative di altri gruppi. Esorta, quindi, il Governo ad adottare iniziative concrete sul tema già nella prossima legge di bilancio, per evitare di deludere le aspettative dei tanti lavoratori coinvolti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:

5-09665 Roberta Agostini: Tutela della salute riproduttiva delle donne	87
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-12183 Di Vita: Sulla procedura per l'adempimento dell'obbligo vaccinale	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
RISOLUZIONI:	
7-01049 Mantero: Riconoscimento e cura della fibromiaglia e suo inserimento tra le malattie	
invalidanti (Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01174 Crimi)	88

INTERROGAZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-09665 Roberta Agostini: Tutela della salute riproduttiva delle donne.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Delia MURER (MDP), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta, osservando che la riclassificazione in fascia C dei contraccettivi ormonali potrebbe essere associata a una volontà di disincentivare l'utilizzo di tali medicinali, in particolare tra le fasce più

giovani della popolazione. Manifesta in ogni caso apprezzamento per la valutazione sanitaria in corso, auspicando che sia nuovamente prevista in tempi rapidi la rimborsabilità degli anticoncezionali.

5-12183 Di Vita: Sulla procedura per l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giulia DI VITA (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, che sembra scaricare solo sulle regioni le responsabilità per i gravi disagi subiti dai cittadini in attesa di effettuare le vaccinazioni, con conseguenti momenti di tensione con gli operatori sanitari, richiamando in proposito quanto accaduto a Palermo.

Giudica insoddisfacente l'operato del Ministero della salute che, oltre all'emanazione di alcune circolari, avrebbe potuto prevedere le criticità verificatesi e creare, quindi, una *task force* per agire con tempestività e prevenire i disagi.

Nell'osservare che la risposta del Governo, nella parte finale, fornisce comunque alcuni informazioni utili, preannuncia che si farà carico delle loro diffusione, invitando il Ministero delle salute a fare altrettanto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.20.

7-01049 Mantero: Riconoscimento e cura della fibromiaglia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

(Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01174 Crimi).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che il 1º febbraio 2017 è stata presentata la risoluzione n. 7-01174 Crimi vertente sulla medesima materia della risoluzione n. 7-01049 Mantero, all'ordine del giorno.

Avverte, pertanto, le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Matteo MANTERO (M5S) illustra il contenuto della risoluzione n. 7-01049,

evidenziando che la fibromialgia è una malattia fortemente invalidante e diagnosticabile con difficoltà.

Osserva, in particolare, che sarebbe opportuna una maggiore informazione nei confronti dei medici di base per favorire l'adozione di percorsi di cura adeguati, segnalando, inoltre, la carenza di centri specialistici che possano garantire un approccio disciplinare nelle cure. In questo contesto, ritiene necessario riconoscere il diritto all'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie per i portatori della patologia in oggetto, sottolineando anche la valenza del ricorso a forme di telelavoro domiciliare, al fine di aumentare la qualità di vita dei pazienti.

In conclusione, nel ricordare che stanno avendo esiti promettenti alcune terapie innovative, preannuncia fin d'ora l'opportunità di integrare in tal senso il contenuto della risoluzione in discussione.

Paola BOLDRINI (PD) comunica di avere depositato nella giornata odierna, insieme ad altri deputati del suo gruppo, il testo di una risoluzione vertente sullo stesso argomento di quelle in esame, proponendo lo svolgimento di alcune audizioni per approfondire il tema.

Matteo MANTERO (M5S) si associa alla richiesta della collega Boldrini in merito all'opportunità di svolgere alcune audizioni.

Maria AMATO (PD) segnala che nel corso delle audizioni si potrebbe approfondire il tema dell'utilizzo di medicinali a base di *cannabis* in relazione alla fibromialgia, in ragione della loro efficacia in tale ambito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-09665 Roberta Agostini: Tutela della salute riproduttiva delle donne

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, a seguito di delibera della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, sono stati riclassificati in classe C alcune specialità medicinali appartenenti alla classe dei contraccettivi ormonali per uso sistemico con principio attivo etinilestradiolo e gestodene o desogestrel.

Dette specialità medicinali sono costituite da associazioni a proporzione fissa (cosiddette pillole monofasiche) dei citati principi attivi, ad eccezione dei medicinali Triminulet e Milvane che prevedono dosaggi variabili di estrogeno e gestodene in base al periodo di assunzione (cosiddette pillole trifasiche).

Preciso, in ogni caso, che tutti i farmaci indicati nell'interrogazione in esame hanno come unica indicazione autorizzata la prevenzione del concepimento.

La riclassificazione in fascia C di tali medicinali è stata motivata da AIFA in ragione dell'esigenza di uniformare il regime di fornitura e rimborsabilità tra le numerose specialità autorizzate nella classe, oltre che, soprattutto, in relazione ad un profilo di sicurezza.

Sotto il primo aspetto, AIFA ha ritenuto necessario eliminare la possibilità di distorsioni sul mercato fra farmaci che, per quanto appartenenti alla medesima classe terapeutica, sarebbero rimasti collocati in due diverse fasce di rimborsabilità, con il rischio di ingenerare un orientamento prescrittivo verso i farmaci rimborsati, al di fuori dei canoni dell'appropriatezza.

In relazione al preminente profilo della sicurezza, faccio presente che la recente letteratura scientifica ha evidenziato, in esito a studi osservazionali condotti su ampia popolazione, un maggiore rischio di trombo-embolismo venoso, connesso all'utilizzo di pillole contenenti progestinici di terza generazione (tra cui gestodene, desogestrel e drospirenone) rispetto a quelli di seconda generazione (tra cui levonorgestrel).

Infatti, a seguito della revisione dei dati di farmacovigilanza, l'Agenzia Europea per i Medicinali – EMA ha aggiornato le informazioni cliniche contenute nelle schede tecniche dei contraccettivi a base di progestinici di terza generazione, sottolineando il rischio aumentato di tromboembolismo venoso rispetto ai progestinici meno recenti.

La concordanza delle evidenze scientifiche circa il rapporto beneficio-rischio, meno favorevole per i contraccettivi orali a base di progestinici di nuova generazione, ha indotto, dunque, a ritenere non appropriata la rimborsabilità delle specialità medicinali a base di gestodene o desogestrel in associazione a etinilestradiolo a dosi >0.03 mg.

Tanto premesso in merito alle motivazioni per le quali si è resa necessaria la riclassificazione in fascia C dei farmaci in parola, posso comunque rassicurare gli onorevoli interroganti che, proprio di recente, la problematica in argomento è stata nuovamente riconsiderata da AIFA, la quale sta svolgendo ulteriori approfondimenti al fine di valutare la possibilità di riammettere alla rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale gli anticoncezionali che presentino il miglior profilo beneficio-rischio.

Nell'ambito di tali approfondimenti, informo che, nel corso di una riunione con le maggiori società scientifiche italiane di ginecologia ed endocrinologia, tenutasi il 2 agosto 2017, l'Agenzia ha espresso l'intenzione di voler nuovamente regolamentare la prescrivibilità e la rimborsabilità delle specialità medicinali in questione.

A tal fine, è stato richiesto alle citate società scientifiche di procedere ad una ricognizione, comprensiva anche di una dettagliata proiezione dei costi, concernente tutti i medicinali contraccettivi ad uso sistemico.

I dati richiesti saranno, infatti, necessari ai fini della successiva valutazione da parte della Commissione Tecnico Scienti-

fica dell'Agenzia in merito ad una possibile riclassificazione di tali medicinali in classe di rimborsabilità.

Concludo, pertanto, rassicurando gli onorevoli interroganti che anche questo ulteriore approfondimento da parte di AIFA verrà svolto con il necessario livello di scrupolo ed attenzione che si deve ad un tema, quale quello della tutela della salute della donna in età fertile, a cui il Ministero della salute, soprattutto in questi anni, con molteplici iniziative, ha dimostrato di dedicare particolare attenzione.

ALLEGATO 2

5-12183 Di Vita: Sulla procedura per l'adempimento dell'obbligo vaccinale

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole interrogante poiché mi consente di affrontare un tema, quale quello delle vaccinazioni obbligatorie, che negli ultimi mesi è stato al centro dell'attenzione, anche mediatica, offrendomi così l'opportunità di fornire tutti i necessari chiarimenti anche sulle problematiche sollevate con il presente atto ispettivo.

Voglio preliminarmente ricordare che l'obiettivo perseguito dal decreto-legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è stato quello di garantire su tutto il territorio nazionale un adeguato livello di prevenzione per la salute pubblica e, in particolare, per la salute dei nostri figli, contrastando il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95 per cento (soglia, questa, raccomandata dall'OMS per garantire la cosiddetta «immunità di gregge», per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati).

Fatta questa necessaria premessa ed entrando nel merito delle questioni sollevate dall'onorevole interrogante, desidero precisare che, al fine di evitare ogni possibile disfunzione, il Ministero della salute, già il 12 giugno 2017, aveva dettato le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge con una apposita circolare, cui, all'indomani dell'approvazione parlamentare, ha fatto seguito una seconda circolare, datata 16 agosto con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti ai competenti Assessorati regionali. Inoltre,

al fine di evitare ogni disagio per i cittadini e gli operatori sanitari, lo scorso 1º settembre è stata diramata una circolare, emanata congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cui sono stati ulteriormente semplificati gli adempimenti per l'accesso e la frequenza alle scuole e sono state definite diverse strategie per assorbire l'eventuale sovraccarico delle strutture sanitarie.

In particolare, nell'affrontare il tema dell'« informazione », sono stati predisposti diversi canali informativi anche a livello nazionale (mi riferisco al sito del Ministero della salute, al numero verde 1500 e ai due servizi di risposta di secondo livello via email per i quesiti più complessi rispettivamente dedicati ai cittadini e ai dirigenti scolastici).

Per quanto concerne, invece, la presentazione a scuola della documentazione idonea, proprio al fine di evitare il sovraccarico delle strutture competenti a rilasciare le certificazioni di avvenuta vaccinazione, è stata consentita anche la possibilità, per i genitori di minori adempienti, di autocertificare di essere in regola con le vaccinazioni e, per i genitori di minori inadempienti teoricamente intenzionati a vaccinare i propri figli, la possibilità di autocertificare la circostanza di avere richiesto alla ASL un appuntamento per la vaccinazione. I certificati per eventuali esoneri, inoltre, possono essere richiesti ai propri pediatri di libera scelta o ai propri medici di medicina generale a seconda delle età. Tengo a precisare, quindi, che con le autocertificazioni e le certificazioni da parte dei propri medici, ogni minore in regola con la documentazione ha avuto accesso alla scuola dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia.

L'altra criticità di cui si è tenuto conto nella predisposizione di dette circolari afferisce alle modalità di prenotazione delle vaccinazioni. Ed infatti, a fronte delle criticità riscontrate dal Ministero della salute sui sistemi adottati in alcune ASL che non permettevano ai genitori di ottenere facilmente la prenotazione, con la circolare del 1º settembre è stato precisato che per l'anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, può essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata abbia un riscontro positivo) oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza, ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario può dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Infine, relativamente a quest'ultimo aspetto dell'effettuazione delle vaccinazioni, ritengo doveroso precisare che la vaccinazione degli inadempienti, pur auspicando che avvenga in tempi brevi, non rappresenta una condizione di accesso né alla scuola né ai servizi educativi per l'infanzia. Infatti, per l'accesso a questi ultimi, è sufficiente – lo ribadisco – presentare la richiesta di prenotazione

della vaccinazione. Analogamente, anche i minori inadempienti di genitori che non hanno presentato idonea documentazione e che siano stati esclusi dall'accesso ai servizi, possono tornare a frequentarli, con la sola prenotazione della vaccinazione.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, ritengo che le soluzioni adottate dal Ministero della salute non abbiano assolutamente limitato l'accesso alla scuola né ai servizi educativi per l'infanzia, avendo dato ai genitori/tutori/affidatari diverse possibilità per ottemperare all'obbligo.

A ciò aggiungasi che alle ASL è stata data la possibilità di diluire nel tempo il recupero degli inadempienti secondo la disponibilità delle risorse, pur nel rispetto della normativa sull'obbligo che prevede che il ciclo vaccinale degli inadempienti venga iniziato (o completato) entro la fine dell'anno scolastico. Per tale motivo può ritenersi corretta la scelta di non mobilitare risorse straordinarie per l'effettuazione delle vaccinazioni.

In conclusione, ritengo di poter rilevare che i disagi registrati dai genitori e di cui si è data contezza nell'atto ispettivo in esame debbano essere imputati alla sola scarsità di informazioni operative a livello locale e non alla presunta «velleità o inadeguatezza » delle misure adottate dal Ministero della salute, come definite dall'onorevole interrogante. Ad ogni modo, anticipo sin d'ora che per il prossimo anno scolastico non sembra possano ravvisarsi particolari criticità, e ciò sia per le modalità di semplificazione previste dal decreto (peraltro anticipabili all'anno in corso secondo quanto previsto dal provvedimento urgente adottato dal Garante della Privacy il 1º settembre 2017 e a cui si fa riferimento nell'atto ispettivo in questione) sia per il minor numero di inadempienti che saranno rimasti dopo le campagne di vaccinazioni di quest'anno.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)	93
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del relatore)	95
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione) .	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (Seguito esame, ai	
sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	94

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018. (COM(2017) 368 final).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto europeo in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 13 luglio scorso, aveva avviato l'esame dell'atto in titolo congiuntamente a quello della Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1) e che, nella seduta del 20 luglio scorso, la Commissione aveva deciso di proseguire l'esame dei due atti disgiuntamente, concludendo l'esame della sola proposta di regolamento.

Rammenta altresì che, lo scorso 27 settembre, la Commissione ha proceduto all'audizione della vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, on. Renata Briano, e degli europarlamentari italiani componenti la medesima Commissione.

Ricorda da ultimo che il relatore, onorevole Agostini, ha anticipato per le vie brevi a tutti i commissari una proposta di documento finale che è in distribuzione (vedi allegato 1).

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, sottolinea l'estrema utilità del dialogo che si è svolto, in sede di audizione, con gli europarlamentari membri della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, dal quale sono emerse questioni rilevanti delle quali ha tenuto conto nel formulare la proposta di documento finale. Illustra quindi i contenuti della proposta di documento finale da lui predisposta (vedi allegato 1).

Silvia BENEDETTI (M5S) ritiene opportuno integrare le osservazioni contenute nella proposta di documento finale predisposta dal relatore con il riferimento alla necessità che, nel caso in cui in sede europea si addivenga alla fissazione di quote di pesca dei piccoli pelagici del Mar Adriatico, si tenga conto delle differenze esistenti tra le Marinerie dei diversi Paesi che si affacciano su tale bacino.

Luciano AGOSTINI (PD), relatore, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Benedetti, propone di integrare il dispositivo del documento finale da lui predisposto con un'ulteriore osservazione formulata nei seguenti termini: « si tenga conto, nell'eventuale definizione di limiti annuali di cattura di piccoli pelagici nel Mar Adriatico, delle differenze esistenti tra le Marinerie dei diversi Paesi che si affacciano su tale bacino » (vedi allegato 2).

La Commissione approva la nuova proposta di documento finale formulata del relatore (vedi allegato 2).

Luca SANI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 24 ottobre 2017, ma che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che sia trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni.

Mino TARICCO (PD), relatore, comunica che, in attesa che sia trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni, sta predisponendo una prima bozza di parere. A tal riguardo, invita i colleghi a fargli pervenire suggerimenti ed osservazioni.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018. (COM(2017) 368 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017)368 final);

osservato che essa – nel rilanciare l'esercizio annuale di fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC) e dei contingenti nazionali per l'anno successivo – non solo rappresenta il primo passo verso la definizione delle possibilità di pesca per il 2018, ma contiene anche per la prima volta un resoconto sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), così come riformata nel 2013;

preso a tale ultimo riguardo atto che:

la Comunicazione riferisce in merito ai progressi compiuti nel conseguire una pesca sostenibile e, in particolare, nel garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive sia tale da ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, allo scopo di contribuire ad un buono stato ecologico dei mari europei entro il 2020:

per quanto concerne nello specifico il Mar Mediterraneo, la Comunicazione sottolinea che i progressi compiuti per migliorare l'allineamento della capacità di pesca con le possibilità di pesca non sono stati positivi tanto quanto in altri bacini marittimi, e che, pur essendo stati raggiunti importanti accordi politici per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale, sono necessari ulteriori sforzi, in particolare per ridurre i livelli di pesca eccessiva nel Mediterraneo nonché per applicare l'obbligo di sbarco;

in tale contesto, la Comunicazione evidenzia la necessità di assicurare – per il Mar Mediterraneo – un maggiore impegno al fine di consolidare e porre in atto gli obiettivi e le finalità concordati a livello politico per quanto concerne la raccolta di dati, la valutazione scientifica, la gestione ecosistemica delle zone e delle attività di pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la pesca sostenibile su piccola scala e il coordinamento nel Mediterraneo, anche attraverso la maggiore istituzione di aree marine protette;

preso dunque atto che, nonostante gli obiettivi della PCP restino ambiziosi, i risultati raggiunti non sono altrettanto incoraggianti per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, sia in riferimento alla conservazione degli stock ittici, sia soprattutto in riferimento alle possibilità di pesca per la piccola pesca artigianale, settore importante per il nostro Paese, non solo per i numeri ma anche per il patrimonio storico e culturale che rappresenta;

rilevato inoltre che:

la Comunicazione conferma per l'anno 2018 la gestione degli stock ittici e delle attività di pesca principali a livello dell'UE mediante piani pluriennali e limiti annuali di catture (TAC); in merito alle proposte di totali ammissibili di cattura (TAC) per il 2018, la Comunicazione prevede che le possibilità di pesca seguiranno gli obiettivi della PCP e si baseranno sui migliori pareri scientifici disponibili, in mancanza dei quali la Commissione applicherà l'approccio precauzionale nel rispetto degli obiettivi della PCP;

la Comunicazione sottolinea che la nuova politica comune della pesca (PCP) promuove il decentramento per la gestione della pesca attraverso piani regionali pluriennali e atti delegati elaborati nel quadro della regionalizzazione;

ritenuta, anche alla luce dei dati disponibili all'esito della prima applicazione della politica comune della pesca, la necessità non solo di prevedere un decentramento nella gestione della pesca ma anche di riconoscere a fini regolatori le specificità delle diverse regioni e delle diverse attività di pesca;

ricordato, a tale proposito, che la pesca italiana ha prevalentemente carattere artigianale ed è praticata per lo più da piccole imbarcazioni con pochi addetti a bordo e che tale caratteristica costituisce un forte elemento identitario che merita di essere tutelato pur nell'ambito delle politiche europee per la pesca e per il mare;

ritenuta dunque la necessità che sia riconosciuta la specificità della pesca nel Mar Mediterraneo, sia in considerazione delle peculiari tipologie e pratiche di prelievo ittico ivi praticate, sia per il fatto che sullo stesso bacino insistono attività di pesca tra loro fortemente differenziate, e cioè quelle praticate da parte degli Stati membri dell'Unione europea, fortemente regolamentate, quelle praticate da parte dei Paesi nordafricani e della sponda orientale, che non sono assoggettate alle stesse regole, e quelle praticate da parte di flotte battenti le più svariate bandiere che pescano fuori dalle acque territoriali, operando in assenza di qualsiasi controllo;

reputata dunque la necessità che siano posti in essere progetti specifici per il Mar Mediterraneo che non tengano esclusivamente conto dei limiti di cattura degli stock ittici ma anche della tipologia della pesca praticata, della specificità delle imbarcazioni impiegate e delle peculiarità geo-politiche del bacino marittimo;

ritenuto inoltre che la risorsa ittica debba essere tutelata continuando ed intensificando l'azione di contrasto alla pesca illegale e favorendo forme di collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo:

reputato infine necessario che alla fondamentale esigenza di ripopolamento delle specie ittiche si affianchi la tutela di coloro che esercitano l'attività di prelievo di tali specie, anche attraverso misure di tutela del reddito dei pescatori,

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una valutazione favorevole sulla Comunicazione della Commissione in titolo, con le seguenti osservazioni:

- a) si tenga conto, sia nella valutazione dei risultati conseguiti dopo l'entrata in vigore della nuova politica comune della pesca (PCP), sia nella conseguente definizione delle possibilità di pesca per il 2018, delle specificità proprie del Mar Mediterraneo rispetto agli altri bacini marittimi europei, avendo riguardo:
- 1) alla tipologia della pesca praticata;
- 2) alla specificità delle imbarcazioni impiegate;
- 3) alle peculiarità geo-politiche del bacino, sul quale insistono attività di pesca tra loro fortemente differenziate, e cioè quelle praticate da parte degli Stati membri dell'Unione europea, fortemente regolamentate, quelle praticate da parte dei Paesi nordafricani e della sponda orientale, che non sono assoggettate alle stesse regole, e quelle praticate da parte di flotte

battenti le più svariate bandiere che pescano fuori dalle acque territoriali, operando in assenza di qualsiasi controllo;

- *b)* conseguentemente, nella definizione delle possibilità di pesca per il 2018:
- 1) si provveda a definire strategie mirate e a promuovere forme di collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- 2) si prosegua con forza lungo la strada della regionalizzazione della disciplina della pesca anche promuovendo un maggiore decentramento nella sua gestione;
- 3) si persegua con forza l'obiettivo, posto al centro dalla Politica comune della pesca al pari della tutela degli stock ittici, di garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018. (COM(2017) 368 final).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017)368 final);

osservato che essa – nel rilanciare l'esercizio annuale di fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC) e dei contingenti nazionali per l'anno successivo – non solo rappresenta il primo passo verso la definizione delle possibilità di pesca per il 2018, ma contiene anche per la prima volta un resoconto sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), così come riformata nel 2013;

preso a tale ultimo riguardo atto che:

la Comunicazione riferisce in merito ai progressi compiuti nel conseguire una pesca sostenibile e, in particolare, nel garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive sia tale da ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, allo scopo di contribuire ad un buono stato ecologico dei mari europei entro il 2020;

per quanto concerne nello specifico il Mar Mediterraneo, la Comunicazione sottolinea che i progressi compiuti per migliorare l'allineamento della capacità di pesca con le possibilità di pesca non sono stati positivi tanto quanto in altri bacini marittimi, e che, pur essendo stati raggiunti importanti accordi politici per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale, sono necessari ulteriori sforzi, in particolare per ridurre i livelli di pesca eccessiva nel Mediterraneo nonché per applicare l'obbligo di sbarco;

in tale contesto, la Comunicazione evidenzia la necessità di assicurare – per il Mar Mediterraneo – un maggiore impegno al fine di consolidare e porre in atto gli obiettivi e le finalità concordati a livello politico per quanto concerne la raccolta di dati, la valutazione scientifica, la gestione ecosistemica delle zone e delle attività di pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la pesca sostenibile su piccola scala e il coordinamento nel Mediterraneo, anche attraverso la maggiore istituzione di aree marine protette;

preso dunque atto che, nonostante gli obiettivi della PCP restino ambiziosi, i risultati raggiunti non sono altrettanto incoraggianti per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, sia in riferimento alla conservazione degli stock ittici, sia soprattutto in riferimento alle possibilità di pesca per la piccola pesca artigianale, settore importante per il nostro Paese, non solo per i numeri ma anche per il patrimonio storico e culturale che rappresenta;

rilevato inoltre che:

la Comunicazione conferma per l'anno 2018 la gestione degli stock ittici e delle attività di pesca principali a livello dell'UE mediante piani pluriennali e limiti annuali di catture (TAC);

in merito alle proposte di totali ammissibili di cattura (TAC) per il 2018, la Comunicazione prevede che le possibilità di pesca seguiranno gli obiettivi della PCP e si baseranno sui migliori pareri scientifici disponibili, in mancanza dei quali la Commissione applicherà l'approccio precauzionale nel rispetto degli obiettivi della PCP;

la Comunicazione sottolinea che la nuova politica comune della pesca (PCP) promuove il decentramento per la gestione della pesca attraverso piani regionali pluriennali e atti delegati elaborati nel quadro della regionalizzazione;

ritenuta, anche alla luce dei dati disponibili all'esito della prima applicazione della politica comune della pesca, la necessità non solo di prevedere un decentramento nella gestione della pesca ma anche di riconoscere a fini regolatori le specificità delle diverse regioni e delle diverse attività di pesca;

ricordato, a tale proposito, che la pesca italiana ha prevalentemente carattere artigianale ed è praticata per lo più da piccole imbarcazioni con pochi addetti a bordo e che tale caratteristica costituisce un forte elemento identitario che merita di essere tutelato pur nell'ambito delle politiche europee per la pesca e per il mare;

ritenuta dunque la necessità che sia riconosciuta la specificità della pesca nel Mar Mediterraneo, sia in considerazione delle peculiari tipologie e pratiche di prelievo ittico ivi praticate, sia per il fatto che sullo stesso bacino insistono attività di pesca tra loro fortemente differenziate, e cioè quelle praticate da parte degli Stati membri dell'Unione europea, fortemente regolamentate, quelle praticate da parte dei Paesi nordafricani e della sponda orientale, che non sono assoggettate alle stesse regole, e quelle praticate da parte di flotte battenti le più svariate bandiere che pescano fuori dalle acque territoriali, operando in assenza di qualsiasi controllo;

reputata dunque la necessità che siano posti in essere progetti specifici per il Mar Mediterraneo che non tengano esclusivamente conto dei limiti di cattura degli stock ittici ma anche della tipologia della pesca praticata, della specificità delle imbarcazioni impiegate e delle peculiarità geo-politiche del bacino marittimo;

ritenuto inoltre che la risorsa ittica debba essere tutelata continuando ed intensificando l'azione di contrasto alla pesca illegale e favorendo forme di collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;

reputato infine necessario che alla fondamentale esigenza di ripopolamento delle specie ittiche si affianchi la tutela di coloro che esercitano l'attività di prelievo di tali specie, anche attraverso misure di tutela del reddito dei pescatori,

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una valutazione favorevole sulla Comunicazione della Commissione in titolo, con le seguenti osservazioni:

- a) si tenga conto, sia nella valutazione dei risultati conseguiti dopo l'entrata in vigore della nuova politica comune della pesca (PCP), sia nella conseguente definizione delle possibilità di pesca per il 2018, delle specificità proprie del Mar Mediterraneo rispetto agli altri bacini marittimi europei, avendo riguardo:
- 1) alla tipologia della pesca praticata;
- 2) alla specificità delle imbarcazioni impiegate;
- 3) alle peculiarità geo-politiche del bacino, sul quale insistono attività di pesca tra loro fortemente differenziate, e cioè quelle praticate da parte degli Stati membri dell'Unione europea, fortemente regolamentate, quelle praticate da parte dei Paesi nordafricani e della sponda orientale, che non sono assoggettate alle stesse regole, e quelle praticate da parte di flotte

battenti le più svariate bandiere che pescano fuori dalle acque territoriali, operando in assenza di qualsiasi controllo;

- *b)* conseguentemente, nella definizione delle possibilità di pesca per il 2018:
- 1) si provveda a definire strategie mirate e a promuovere forme di collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- 2) si tenga conto, nell'eventuale definizione di limiti annuali di cattura di piccoli pelagici nel Mar Adriatico, delle

differenze esistenti tra le Marinerie dei diversi Paesi che si affacciano su tale bacino;

- 3) si prosegua con forza lungo la strada della regionalizzazione della disciplina della pesca anche promuovendo un maggiore decentramento nella sua gestione;
- 4) si persegua con forza l'obiettivo, posto al centro dalla Politica comune della pesca al pari della tutela degli stock ittici, di garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	101
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	105
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorenola)	107
favorevole)	107
rinvio)	113

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni

tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Atto n. 457.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco BERGONZI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), che mira al rior-

dino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie suscettibili anche di usi militari, nonché a una revisione dei regimi sanzionatori in materia di embarghi commerciali, e più in generale nei confronti di operazioni di esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti.

Osserva che il decreto legislativo mira a rappresentare un'unica fonte normativa nazionale nel settore, tale da dettare sia la disciplina generale che quella di dettaglio.

Ricorda che la normativa attualmente vigente è anzitutto piuttosto risalente: si tratta del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, che ha recepito le disposizioni di un regolamento comunitario successivamente abrogato dal Regolamento n. 428/2009. Nei confronti di quest'ultimo Regolamento la normativa nazionale non ha mai proceduto a una ricezione delle relative disposizioni. Inoltre il Regolamento 428/ 2009 è stato successivamente modificato ad opera del Regolamento delegato 2420/ 2015 della Commissione europea, che ha operato una sostituzione dell'allegato del regolamento 428/2009 nel quale si riporta l'elenco dei prodotti suscettibili di un duplice uso (allegato I).

Evidenzia che si tratta di prodotti appartenenti alle seguenti categorie: materiali nucleari, impianti e apparecchiature; materiali speciali e relative apparecchiature; trattamento e lavorazione dei materiali; materiali elettronici; calcolatori; telecomunicazioni e « sicurezza dell'informazione »; sensori e laser; materiale avionico e di navigazione; materiale navale; materiale aerospaziale e propulsione.

Segnala che il citato Regolamento n. 428/2009 – recante regime comunitario di controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso – mira a stabilire un sistema uniforme dell'Unione europea in queste materie, contribuendo a garantire la conformità con gli impegni e le responsabilità che l'Unione ha assunto in sede internazionale, con particolare rife-

rimento alla materia della non proliferazione degli armamenti – e segnatamente di quelli nucleari.

Il Regolamento in questione stabilisce pertanto un elenco di controllo comune per tutti i Paesi dell'Unione europea, oltre alle relative regole di esecuzione: il punto principale della normativa riguarda la necessità di autorizzazione all'esportazione per ciascun prodotto a duplice uso da un paese dell'Unione europea ad un Paese terzo.

Rileva quindi che l'importanza del Regolamento 428/2009 è tanto maggiore ove si pensi che il commercio di prodotti a duplice uso ha un ruolo considerevole nel commercio estero dell'intera Unione europea: limitandosi al volume delle esportazioni sottoposte a controlli, questo ha ormai toccato l'ammontare di 85 miliardi di euro.

Sottolinea che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento evidenzia come lo schema di decreto legislativo non si applichi ai materiali di armamento di cui alla già citata legge n. 185 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, né tantomeno ai prodotti a duplice uso che siano stati appositamente progettati o modificati per uso militare, giacché essi risultano ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.

Nel soffermarsi sui contenuti delle singole disposizioni che compongono lo schema di decreto legislativo all'esame, fa presente che l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo che il decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo ed internazionale, enunciando le disposizioni della normativa europea di riferimento che si sono in precedenza individuate.

L'articolo 2 è dedicato alle definizioni: in particolare, la lettera *e)* del comma unico specifica che per prodotti a duplice uso si intendono non solo manufatti, ma anche software e tecnologie.

L'articolo 3 riguarda il controllo dello Stato per tutte le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito o assistenza tecnica, rispetto alle quali la normativa dell'Unione europea imponga divieti o autorizzazioni preventive. Dette operazioni dovranno inoltre essere conformi ai principi ispiratori della politica estera italiana e ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, come il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Infine, dette operazioni dovranno essere non vietate da accordi e intese multilaterali in materia di non proliferazione o da altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

L'articolo 4 individua nel Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale, l'autorità competente all'applicazione delle disposizioni del decreto.

L'articolo 5 istituisce, presso l'Autorità competente, un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, descrivendo le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

L'articolo 6 disciplina i cosiddetti « trasferimenti intangibili » di tecnologia, prevedendo che i progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del decreto, non possano in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione.

L'articolo 7 riguarda il transito di prodotti possibili oggetti di divieto ai sensi della normativa europea, rispetto ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione, dandone tempestiva comunicazione all'autorità competente, nonché ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

L'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche individuate dal decreto (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali).

L'articolo 9 disciplina una serie di casi in presenza dei quali il Ministero dello sviluppo economico, nella sua qualifica di « Autorità competente », può sottoporre ad autorizzazione preventiva talune operazioni d'esportazione e le relative operazioni di intermediazione non sottoposte, in via generale, alla necessaria e preventiva procedura autorizzativa.

L'articolo 10 disciplina l'autorizzazione specifica individuale, prevedendone il rilascio, previo parere del Comitato consultivo, a un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o più beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale.

L'articolo 11 disciplina il procedimento volto a ottenere l'autorizzazione globale individuale, rilasciata a un singolo esportatore non occasionale, il quale è identificato in un soggetto che abbia ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o più prodotti a duplice uso, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.

L'articolo 12, in materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU), opera nel quadro in cui il Reg. (UE) 1232/2011 è intervenuto, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e consentendo esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa *ex lege* a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE.

L'articolo 13 detta la disciplina dell'autorizzazione generale nazionale per i prodotti a duplice uso e i prodotti a duplice uso non listati, specificando che tale strumento è volto a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare una forma di semplificazione amministrativa.

L'articolo 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione.

L'articolo 15 concerne il trasferimento all'interno del territorio dell'Unione europea: si prevede per i prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento 428/2009 la necessità di un'autorizzazione; se l'oggetto della richiesta riguarda materiali o informazioni classificate, l'autorizzazione è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Per quanto poi riguarda il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV, può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.

L'articolo 16 stabilisce una serie di divieti riguardanti l'assistenza tecnica fornita, nell'ambito di operazioni che abbiano ad oggetto armi chimiche, biologiche e nucleari, ovvero in favore di uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi.

L'articolo 17 disciplina le attività di ispezione e verifica che l'Autorità competente – ossia la Direzione generale per la politica commerciale internazionale del MISE – può svolgere sulle operazioni oggetto di autorizzazione, al fine di accertare che la destinazione e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa.

Gli articoli da 18 a 21 dettano la cornice sanzionatoria del decreto in esame prevedendo, a seconda dei casi, sia sanzioni penali che amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di operazioni relative a prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o

degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Osserva quindi che sono così unificate in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste da diversi provvedimenti, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 23 (i decreti legislativi n. 96 del 2003, n. 11 del 2007 e n. 64 del 2009).

Rileva inoltre che l'articolo 19 riprende il contenuto del vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2007 che reca la « Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti », uniformandone il contenuto all'entità delle sanzioni previste dal precedente articolo 18 per le operazioni relative ai prodotti a duplice uso.

L'articolo 20 definisce la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del TFUE.

L'articolo 21 aumenta le sanzioni penali relative alla proibizione dell'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai finì di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.

L'articolo 22 stabilisce che l'Autorità giudiziaria procedente per i reati di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 debba darne comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.

Segnala, infine, che l'articolo 23 dispone l'abrogazione e l'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Preso atto, in conclusione, che il provvedimento non reca criticità per i profili di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

Atto n. 456.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Sberna, illustra lo schema di decreto in esame.

Osserva, quindi, che lo schema è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) e provvede: a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 109/ 1992 (recante l'attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) – che viene abrogato dall'articolo 30 del provvedimento in esame - riproponendole nel presente schema di decreto legislativo ed adeguando le relative sanzioni.

Segnala che, secondo quanto riportato nella Analisi di impatto, tali disposizioni costituiscono attuazione di quanto previsto dal Capo VI « Disposizioni nazionali » del regolamento n. 1169/2011 e che, in quanto

tali, possono essere mantenute, previa notifica alla Commissione europea, poiché non riguardano materia armonizzata dal regolamento, ma rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.

Fa presente che, a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, come rileva infatti l'AIR, perdono di efficacia molte disposizioni nazionali contenel predetto decreto legislativo n. 109/1992. Riporta, infatti, il contenuto dell'articolo 38, paragrafo l del regolamento (UE) n. 1169/2011, che così dispone: «Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza », prevedendo il divieto quindi di mantenere quelle disposizioni nazionali che, in recepimento delle direttive esistenti, disciplinavano la medesima materia ora armonizzata del regolamento.

Al Titolo I, l'articolo 1 del provvedimento in esame definisce il campo di applicazione del decreto.

L'articolo 2 reca le definizioni. Esso prevede che, ai fini dell'applicazione dello schema di decreto, si applichino le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

In particolare, le responsabilità dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti sono definite al paragrafo 2 del medesimo articolo 8 del regolamento, che prevede che egli assicuri la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. Inoltre, il paragrafo 3 dell'articolo 8 del regolamento introduce obblighi specifici in capo ad « operatori del settore alimentare » [OSA] diversi dal soggetto responsabile di cui al paragrafo l, i quali non devono fornire alimenti di cui conoscano o presumano la non conformità alla normativa in materia di informazioni applicabili, essendo responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto.

Il Titolo II dello schema (articoli da 3 a 16) delinea per la violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE soltanto illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola « salvo che il fatto costituisca reato » – assicurato, come riporta la relazione illustrativa – dagli articoli 515 e 517 del codice penale.

L'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega, che ha previsto limiti edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro.

In base all'articolo 16 dello schema, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria (ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento). Se le suddette informazioni possono indurre in errore il consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti, l'articolo 16 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Al Titolo III, gli articoli 17-20 del provvedimento riportano, aggiornandole in minima parte, alcune disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, relative, in particolare, alle indicazioni che debbono figurare nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17), in caso di vendita di prodotti ai distributori automatici (articolo 18), in caso di vendita di prodotti non preimballati (articolo 19) e, infine, in caso di prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20).

Gli articoli 21-24 introducono illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti. Gli illeciti sono mutuati dalla disciplina già contenuta negli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, ma l'importo delle sanzioni è aumentato.

Il Titolo IV dello schema di decreto legislativo (articoli da 25 a 31) reca le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 25 prevede la clausola di mutuo riconoscimento ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale introdotta dagli articoli da 17 a 20, e delle relative sanzioni (articoli da 21 a 24), ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati: in uno Stato membro UE; in Turchia; in uno Stato membro dell'EFTA – Associazione europea di libero scambio (si tratta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

L'articolo 26 individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative nel Ministero delle politiche agricole – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L'attribuzione della competenza per l'irrogazione alle sanzioni all'autorità statale sostituisce la competenza regionale, attualmente prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 e dà attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 3, lett. b) della legge n. 170 del 2016.

La norma di delega, infatti, ha demandato al Governo di attribuire « la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale (...), evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni ».

Il comma 2 dell'articolo 26, in attuazione della delega, fa salve le competenze attuali dell'Autorità Antitrust nella repressione degli illeciti ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) e del decreto legislativo n. 145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole.

L'articolo 27 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative rinviando, in quanto compatibili, alla disciplina della legge n. 689 del 1981, recante Modifiche al sistema penale. Inoltre, se la violazione è commessa da mi-

croimprese, la sanzione amministrativa (negli importi minimi e massimi) è ridotta sino alla metà.

L'articolo 28, reca disposizioni transitorie, disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 29 reca la clausola d'invarianza finanziaria, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione di delega (articolo 5, comma 5 della legge n. 170 del 2016).

L'articolo 30 reca le abrogazioni espresse.

L'articolo 31, infine, prevede che le disposizioni del presente schema di decreto legislativo entrino in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conclusione, tenuto conto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 458.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onore-

vole Tancredi, illustra lo schema di decreto legislativo in esame.

Fa presente, quindi, che lo schema è volto al recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, (PSD 2 – Payment Services Directive 2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (IFR – Interchange Fees Regulation) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nonché al coordinamento ed alla complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 regolamenta nuovi servizi di pagamento e nuove istituzioni finanziarie e, tra l'altro, aggiorna le esenzioni stabilite per i pagamenti telematici. Si tratta di uno strumento che ha revisionato la precedente direttiva PSD del 2007 (direttiva 2007/64/ CE) per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La revisione della direttiva PSD è stata necessaria per tenere conto di nuovi tipi di servizi di pagamento, privi di regolamentazione ancorché meno costosi. Allo stesso tempo, alcune regole della PSD sono state trasposte in modo diverso dai Paesi membri, comportando così arbitraggi e incertezza giuridica, così come un eterogeneo livello di protezione dei consumatori.

Al riguardo, segnala che il termine assegnato agli Stati membri per recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018.

La proposta di modifica della direttiva PSD è stata parte di un pacchetto di misure legislative sui servizi di pagamento, tra cui il regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie, che si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione di alcune disposizioni che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015

e dal 9 giugno 2016. Il Regolamento IFR stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (MIF – *Multilateral Intercharge Fees*), mirando ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.

Richiama sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni dello schema di decreto in esame alla documentazione analitica predisposta dagli Uffici.

L'articolo 1 si compone di 22 commi che apportano modifiche puntuali al Testo Unico Bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

In primo luogo, viene modificato l'articolo 1 del TUB, recante le definizioni rilevanti, tra cui quelle di «Stato di origine », « succursale », « servizi di pagamento », « punto di contatto centrale » (comma 1). In tema di IMEL (Istituti di Moneta Elettronica) il comma 2 prevede l'autorizzazione a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate, o banche con sede legale in uno Stato terzo che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia iscriverà in un apposito albo gli IMEL autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia (comma 3). Il comma 4 modifica la disciplina relativa all'autorizzazione ed all'operatività transfrontaliera degli IMEL, mentre il comma 5 interviene in materia di vigilanza. Il comma 6 modifica le norme del TUB, concernenti la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento.

Osserva che l'autorizzazione concessa all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento è subordinata al ricorrere delle condizioni di legge ed è concessa solo se gli istituti hanno la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica e svolgono effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul

territorio della Repubblica. Inoltre gli istituti di pagamento debbono aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS (comma 7). Si chiarisce che gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia (comma 8). Il comma 9 apporta modifiche di coordinamento.

Rileva poi che in tema di tutela dei conti di pagamento, si chiarisce che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento (comma 10). La disciplina vigente in tema di vigilanza viene aggiornata alle definizioni di «Stato di origine », « Stato ospitante » e « succursale » (comma 11). In tema di deroghe agli obblighi di legge, il comma 12 precisa, rispetto alla disciplina vigente, che la concessione di dette deroghe può essere parziale o totale. Nel TUB vengono inoltre introdotti due nuovi articoli: l'articolo 114septies decies concerne l'attività dei prestatori del servizio di informazione sui conti, di cui si circoscrive l'ambito di applicazione, e l'articolo 114-octies decies riguarda l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca (comma 13).

Segnala che disposizioni generali sui servizi di pagamento sono recate al comma 14. Il comma 15 abroga l'articolo 126-ter del TUB concernente le spese applicabili, introducendo (successivamente, al comma 19) il divieto di addebitare spese al cliente, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Le spese addebitate per informazioni o comunicazioni debbono essere ragionevoli (in luogo di adeguate) e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Si de-

manda alla Banca d'Italia la disciplina dei casi, dei contenuti e delle modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento (comma 16). Il comma 17 novella la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, prevedendo che - se il cliente è un consumatore - il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo. Si interviene inoltre sul principio secondo cui i pagamenti sono denominati nella valuta concordata dalle parti. Si chiarisce che, ove prima dell'operazione è offerto al pagatore un servizio di conversione, colui che propone il servizio deve comunicare tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione anche nel caso di pagamenti presso sportelli automatici - bancomat (comma 18).

Il comma 20 modifica la disciplina dei controlli in materia di trasparenza, al fine di chiarire che restano comunque ferme le norme introdotte in tema di controlli della Banca d'Italia e delle Autorità di vigilanza di altri paesi sugli IMEL. Il comma 21 interviene sugli obblighi di trasparenza per agenti e mediatori, nonché sui connessi poteri di controllo, prevedendo, in particolare, la designazione di un punto di contatto centrale in Italia. Restano salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 che hanno una diversa finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Da ultimo, il comma 22 modifica l'articolo 144 del TUB, relativo alle sanzioni amministrative, allineando l'impianto sanzionatorio del Testo Unico a quanto previsto dalla norma di delega (sopra citato articolo 12 della legge di delegazione europea 2015).

L'articolo 2 dello schema si compone di 40 commi recanti disposizioni che intervengono sul decreto legislativo n. 11 del 2010 – col quale è stata recepita nell'ordinamento la prima direttiva PSD (direttiva 2007/64/CE) – al fine di adeguarne il contenuto alla nuova direttiva PSD2.

Osserva che il comma 1 del medesimo articolo aggiorna le definizioni rilevanti, in particolare, la definizione di servizi di pagamento. Il comma 2 precisa l'ambito di applicazione del decreto, che riguarda tutti i servizi di pagamento prestati nel solo territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro.

Il comma 3 rende generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento. Il comma 4 chiarisce il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla moneta elettronica. Si precisa inoltre che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario (comma 5).

Il comma 6 introduce tre nuovi articoli nel decreto n. 11 del 2010, ovvero l'articolo 5-bis relativo alla conferma della disponibilità di fondi; l'articolo 5-ter, che disciplina i servizi di disposizione di ordini di pagamento; e l'articolo 5-quater, che riguarda l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e l'utilizzo in caso di servizi di informazione sui conti. Il comma 7 apporta modifiche ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento.

Il comma 8 introduce due nuovi articoli nel decreto n. 11 del 2010: l'articolo 6-bis, sulle ipotesi di rifiuto all'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, e l'articolo 6-ter, che riguarda le notifiche dei dati relativi alle frodi.

Il comma 9 interviene sugli obblighi degli utenti di servizi di pagamento, introducendo il criterio della ragionevolezza per gli strumenti e le credenziali di sicurezza. Il comma 10 sugli obblighi del prestatore di servizi di pagamento, richiede di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza dell'utente e di garantire la gratuità delle comunicazioni

di smarrimento, furto, ecc. addebitando solo gli eventuali costi di sostituzione dello strumento medesimo.

Il comma 11 integra la disciplina della notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite, attribuendo all'utente il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il comma 12 apporta novelle in tema di contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento.

Viene inoltre introdotto nel decreto n. 11 del 2010 (comma 13) il nuovo articolo 10-bis relativo all'autenticazione e alle misure di sicurezza. Il comma 14 modifica la disciplina della responsabilità del PSP per operazioni non autorizzate dall'utente (rimborsi). Il comma 15 introduce un regime più favorevole in tema di responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento (massimo 50 euro, in luogo dei vigenti 150 euro), salvi i casi di azione fraudolenta o con dolo o colpa grave.

Il comma 16 introduce nel decreto n. 11 del 2010 l'articolo 12-bis in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. Il comma 17 modifica la disciplina dei rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite; si precisa che, nel caso di addebiti diretti, il diritto al rimborso è garantito a prescindere dalla sussistenza delle condizioni poste normalmente dalla legge; con altra modifica (comma 18) viene posta un'analoga eccezione, con riferimento al divieto di esercitare il diritto di rifiuto di rimborso, da parte del PSP, se si tratta di addebiti diretti.

Il comma 19 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 15 del decreto n. 11. Il comma 20 interviene in merito all'informativa da rendere all'utente in caso di rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento. Il comma 21 interviene in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento. Il comma 22 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 18

del decreto; il comma 23 circoscrive con maggiore precisione l'ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento, come modificata dalla PSD2, in relazione al territorio UE. Il comma 24 elimina riferimenti a norme transitorie superate, in tema di tempi di accredito di operazioni di pagamento.

Con il comma 25 viene modificato un riferimento interno all'articolo 21, che disciplina l'ipotesi di mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento. Il comma 26 apporta modifiche di coordinamento. Col comma 27 si modifica la disciplina in tema di data valuta. Il comma 28 modifica la disciplina dell'utilizzo dell'identificativo unico: l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario. Il comma 29 interviene sul riparto di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario. Il comma 30 introduce il nuovo articolo 25-bis che disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. Il comma 31 e il comma 33 apportano modifiche di coordinamento. Il comma 32 interviene sul diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento, prevendendo una compensazione degli importi dovuti ove i PSP coinvolti non si siano avvalsi di autenticazione forte del cliente. Con il comma 34 si novella la disciplina relativa agli obblighi di privacy in capo ai PSP e ai gestori di sistemi di pagamento. Il comma 35 interviene in tema di accesso ai sistemi di pagamento. Il comma 36 elimina la competenza della Banca d'Italia ad emanare disposizioni di attuazione del decreto legislativo di recepimento della prima direttiva PSD, al fine di conformarsi alla direttiva 2366 del 2015 che non prevede più l'adozione da parte della Commissione europea di misure di attuazione. In linea con la legge di delega, i commi 37-40 apportano modifiche all'apparato sanzionatorio. Il comma 37, in particolare, introduce la sanzionabilità delle persone giuridiche; elenca tassativamente le norme del decreto la cui violazione può dar luogo a sanzione; indica gli importi delle sanzioni, modificati dallo schema di decreto, con rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla Direttiva. Il comma 38 inserisce nel decreto n. 11 gli articoli da 32-bis a 32-quinquies. Il comma 39 dispone l'abrogazione di alcuni articoli del decreto n. 11, motivando l'intervento con le modifiche operate dal decreto legislativo n. 90 del 2017 alla vigente normativa antiriciclaggio, nonché al decreto legislativo n. 135 del 2015. Infine, il comma 40 consente agli utenti ed alle altre parti interessate di presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e di Servizi di pagamento.

Rileva che l'articolo 3 dello schema di decreto inserisce, nel decreto legislativo n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento, un nuovo Titolo IV-bis al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) n. 751/2015 che fissa requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.

Il nuovo Titolo consta di nove articoli suddivisi in due capi. Nel Capo I sono fissati i limiti alle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento con carta nazionali (articoli 34-bis e 34-ter) e sono individuate le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (articolo 34-quater). Il Capo II (articoli da 34-quinquies a 34-decies) definisce il sistema sanzionatorio.

L'articolo 4 dello schema di decreto novella il decreto legislativo n. 135 del 2015, con cui si è data attuazione all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti

transfrontalieri nella Comunità. Le modifiche operate dall'atto del Governo sono finalizzate ad adeguare la disciplina sanzionatoria contenuta nel citato decreto legislativo n. 135 del 2015 ed incidono, più specificamente, sulle seguenti disposizioni: articolo 3 sulle sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 relativo a bonifici e addebiti diretti; articolo 4 sulle sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo pagamenti transfrontalieri; articolo 5 sull'Autorità competente ad irrogare le sanzioni. Viene inoltre aggiunto l'articolo 5-bis sui criteri di determinazione delle sanzioni.

L'articolo 5 dello schema reca le disposizioni transitorie e finali, fissando l'entrata in vigore del provvedimento in esame al 13 gennaio 2018. Alcune disposizioni indicate al comma 2 sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018. Specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 11 del 2010 saranno invece applicabili decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione, secondo quanto disposto dall'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, che pone in capo all'ABE (European Banking Authority) la predisposizione delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione.

L'articolo 6 dello schema di decreto in esame contiene le opportune abrogazioni, mentre l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Da ultimo, per quanto concerne le norme di delega, ricorda che esse sono contenute agli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) che contengono altresì principi e criteri direttivi specifici. Riguardo ai termini di esercizio della delega, sia l'articolo 11 che l'articolo 12 della legge n. 170 del 2016 chiariscono che le norme di delega sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, ovvero entro il 16 settembre 2017. Sul punto faccio osservare che l'atto del Governo in esame è stato assegnato alle Camere il 16 settembre 2017, con termine per l'espressione del parere parlamentare fissato al 26 ottobre 2017. Per effetto del meccanismo di cui all'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è pertanto posticipato al 16 dicembre 2017.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11 della legge di delegazione europea 2015, il quale precisa la forma e le procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015, tramite decreto legislativo (comma 1). Il comma 2 reca principi specifici di delega: in particolare, alla lettera b) si prevede l'introduzione di un apparato di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, prescrivendo una disciplina omogenea rispetto a quella prevista del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi; la lettera c) chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: società o enti (da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero il 10 per cento del fatturato, se superiore a 5 milioni di euro) e persone fisiche (da 5 mila euro a 5 milioni di euro); infine, la lettera d) prevede procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento.

Rammenta altresì che l'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. I criteri e principi direttivi specifici sono indicati al comma 1 (lettere a)-o)). In particolare (lettera a)) si prescrive di apportare modifiche e integrazioni al richiamato decreto legislativo n. 11 del 2010 e al Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che nell'esercizio dei poteri regolamentari tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.

La Banca d'Italia è designata quale autorità competente, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva (lettera b)). La stessa è designata quale autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche nonché ad assicurarne il rispetto (lettera c)). La lettera d) prevede che i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti siano assoggettati alle norme per la prestazione di servizi di pagamento. La lettera e) e la lettera f) individuano nella Banca d'Italia l'autorità competente, rispettivamente, a disciplinare la prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, ai fini dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e del controllo sui prestatori, nonché a disciplinare la prestazione del servizio di informazione sui conti, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.

È inoltre richiesta (lettera g)) l'emanazione di disposizioni che assicurino una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, per garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo. Sono definiti i principi e i criteri direttivi per disciplinare i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti (lettera h). Secondo la lettera i) il legislatore delegato deve avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.

Inoltre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve essere designata quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). Ai sensi della lettera *l*) andranno previste sanzioni am-

ministrative per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva PSD2, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia (decreto legislativo n. 11 del 2010 e decreto legislativo n. 135 del 2015).

Alla lettera m) si dispone che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare alcuni specifici servizi di pagamento, indicati dalla direttiva, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della precedente direttiva PSD, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018. Disposizioni transitorie sono altresì previste (lettera n)) in favore dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare determinati servizi (direttiva 2007/64/CE) se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti riscontrino il rispetto dei requisiti di capitale iniziale e computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/ 2366.

Alla lettera *o*), infine, si dispone in merito al coordinamento e alla complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, ono-

revole Iacono, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo.

Osserva quindi che lo schema di decreto reca numerose modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), in attuazione della direttiva 2003/44/CE e che la delega è stata conferita dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167.

Rammenta che la disposizione di delega prevede espressamente che i decreti legislativi siano adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze, nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione turismo costiero marittimo nel e (COM(2014)86).

Tra le principali novità introdotte vi sono: la revisione della classificazione delle unità da diporto; la semplificazione del regime amministrativo delle unità da diporto; la disciplina dei natanti da diporto commerciali; l'istituzione dell'Anagrafe nazionale telematica delle patenti nautiche; la disciplina delle scuole nautiche; l'istituzione della giornata del mare e la promozione della cultura del mare; il riconoscimento della figura professionale dell'istruttore di vela; l'istituzione della figura professionale del mediatore del diporto; lo snellimento dei controlli sulla navigazione e l'aggiornamento della normativa sulla sicurezza; i ricoveri a secco (dry storage) per la nautica minore; le riserve di ormeggi a soggetti diversamente abili; la revisione e rimodulazione delle sanzioni amministrative.

Rileva che l'articolo 3 dello schema di decreto modifica il corrispondente articolo 3 del codice della nautica da diporto, prevedendo l'adeguamento alla direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, nonché la revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica.

L'articolo 4 prevede l'applicazione del decreto legislativo n. 5 del 2016 alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio di tutte le unità da diporto, con l'esclusione delle navi e dei *commercial Yacht*.

Gli articoli 5 e 6, intervengono sulla disciplina dell'iscrizione delle navi da diporto, in un'ottica di semplificazione, come previsto dai principi di delega.

Altre disposizioni (articoli 7, 8 e 9) relative alle iscrizioni vengono modificate per tutte le unità da diporto.

Segnala che sulle unità da diporto commerciali intervengono gli articoli 1, 2, 16, 20 e 30, che disciplinano il procedimento amministrativo per la dichiarazione di armatore delle unità da diporto commerciali, introducono obblighi del conduttore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali, estendono l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria per i danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate, ai natanti da diporto utilizzati nell'esercizio di attività commerciali.

L'articolo 19 reca disposizioni volte allo snellimento dei controlli di sicurezza sulla navigazione da diporto, e interviene sulla razionalizzazione nei controlli in materia di sicurezza della navigazione: si prevede in tal senso che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive annuali, a determinare le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche commerciale, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare.

Gli articoli 28 e 29 apportano una serie di modifiche in materia di patenti nautiche.

L'articolo 29 istituisce l'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, presso il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, rendendo possibile l'acquisizione dei dati degli utenti, ed i relativi mutamenti, in modo informatizzato, così da consentire la verifica in tempo reale dei requisiti di validità delle patenti e, attraverso il sistema di archiviazione delle violazioni commesse

dagli abilitati, l'applicazione delle sanzioni della sospensione e revoca della patente, anche in caso di recidive.

L'articolo 28 dispone invece l'aggiornamento e la semplificazione dei requisiti necessari per il conseguimento della patente nautica.

L'articolo 31 introduce nel codice un nuovo Capo II-bis, relativo alle figure professionali per le unità da diporto, composto dai nuovi articoli 49-ter, 49-quater e 49-quinquies e 49-sexies.

Con l'articolo 49-ter viene istituita la figura professionale del mediatore del diporto, definito come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di compravendita, costruzione, locazione, noleggio, comodato, ormeggio di barche e locazione finanziaria di unità da diporto.

L'articolo 49-*quater* definisce in dettaglio le attività ed i requisiti per svolgere la professione del mediatore del diporto.

Con il nuovo articolo 49-quinquies nasce la figura professionale dell'istruttore di vela, definito come colui che insegna professionalmente, anche in modo non continuativo, le tecniche della navigazione a vela in tutte le specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, laghi e acque interne.

L'articolo 49-sexies prevede l'elenco nazionale degli istruttori di vela come abilitante a svolgere la professione in tutto il territorio nazionale, ed i requisiti che occorrono per richiedere l'iscrizione.

L'articolo 32 introduce nel codice due nuovi articoli: l'articolo 49-septies, che disciplina le Scuole nautiche, e l'articolo 49-octies, che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.

L'articolo 33, comma 1, introduce nel codice il nuovo Capo II-quater del Titolo III del codice, composto, tra l'altro, dagli articoli 49-novies, 49-decies, 49-undecies e 49-duodecies, che disciplinano le strutture dedicate alla nautica da diporto.

Il nuovo articolo 49-novies disciplina il transito delle unità da diporto, prevedendo

che vi sia un congruo numero di ormeggi riservati alle unità in transito e ai soggetti diversamente abili.

I nuovi articoli 49-decies, 49-undecies e 49-duodecies, sono invece relativi: ai Campi di ormeggio attrezzati nelle aree marine protette; alla possibilità per gli enti gestori delle aree marine protette di istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati; alla destinazione alla nautica minore di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage), all'istituzione del servizio di assistenza ed il traino per le imbarcazioni ed i natanti da diporto, in mare.

Sempre relativamente alla nautica minore, interviene l'articolo 49 dello schema in commento, prevedendo la destinazione al ricovero a secco, nei piani regolatori portuali, delle strutture demaniali sottoutilizzate.

L'articolo 34 è dedicato all'educazione marinaresca: si prevede che ogni anno, l'11 aprile, si svolga la «Giornata del mare », nella quale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, sulla base di direttive emanate dal Ministro dell'istruzione.

Si dispone, inoltre, che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono inserire nel piano dell'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia, l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara.

Gli articoli da 35 a 43 dello schema di decreto legislativo modificano il Titolo V del Codice della nautica da diporto, relativo agli illeciti amministrativi, dando attuazione alla delega per la revisione della disciplina sanzionatoria (comma 1, lettera c), della legge).

Con queste finalità, l'articolo 35 innalza di un terzo gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevede specifiche sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, e la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica per coloro che violano le disposizioni a presidio della sicurezza dei subacquei.

Gli articoli da 36 a 38 danno attuazione alla delega ad inasprire le sanzioni a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

L'articolo 39 inserisce nel Codice l'articolo 53-quinquies che disciplina la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni quanto l'autore delle violazioni sia il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'unità da diporto.

L'articolo 40 sostituisce l'articolo 54 del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativo all'utilizzo abusivo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea (articolo 31 del Codice), per innalzare la sanzione amministrativa pecuniaria di un terzo.

L'articolo 41 sostituisce l'articolo 55 del decreto legislativo n. 171 del 2005 relativo all'esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto, innalzando le relative sanzioni.

In attuazione della norma di delega, inoltre, l'articolo 42 dello schema introduce nel Codice l'articolo 55-bis per introdurre specifiche sanzioni per danno ambientale.

Infine, l'articolo 43 dello schema di decreto legislativo introduce nel Codice l'articolo 57-ter, relativo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e al pagamento in misura ridotta.

In conclusione, tenuto conto che non sono ancora pervenuti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

116

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 351, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni.

Il Sottosegretario Angelo Rughetti si scusa ma non può essere presente perché impegnato all'estero.

Invita il relatore ad illustrare lo schema.

Il deputato Mino TARICCO (PD), relatore, premette che lo schema in esame modifica in più punti il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in base ai problemi applicativi emersi nei primi mesi di attuazione della riforma che ha portato alla confluenza del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. L'intervento correttivo persegue il fine di rendere coerenti con quelle previgenti le disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia interessate a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, oltre che a sanare situazioni rimaste so-

spese per effetto della nuova disciplina. Come spiega la relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione, il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del Corpo forestale ha infatti evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti sia per chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite che per disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l'effetto dell'assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali. Le norme in esame affrontano talune questioni che erano state oggetto di osservazioni nel parere espresso dalla Commissione per la semplificazione sullo schema del decreto legislativo n. 177. In quel parere, tra l'altro, la Commissione aveva invitato il Governo «a garantire, per quanto possibile, il coordinamento con la normativa vigente e in particolare con il codice dell'ordinamento militare e la legge n. 121 del 1981».

Lo schema interviene ora su talune disposizioni del codice dell'ordinamento militare per rendere coerente il nuovo assetto ordinamentale e per meglio precisare l'applicabilità al personale transitato di alcuni istituti tipicamente militari; a questo fine:

- a) prevede la modifica dell'attuale nome del « Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare » dell'Arma dei carabinieri in « Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari », cui fanno capo il Comando carabinieri per la tutela ambientale e il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Rilevante è la novità sostanziale che fa venire meno la dipendenza funzionale dei reparti specializzati nella tutela agroalimentare e nella tutela ambientale rispettivamente dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'ambiente:
- b) rende permanente la norma, già presente nell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 (proroga termini) relativa all'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale del Corpo forestale

- transitato nell'Arma con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare;
- c) estende l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni;
- d) dispone che per l'anno 2016 i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri siano sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
- e) definisce alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi dal personale CFS prima del transito nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza. Nei confronti del personale transitato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, cosicché non vi è necessità di definire un apposito regime transitorio. Considerata però l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, lo schema individua gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione;
- f) stabilisce che i procedimenti per l'attribuzione delle ricompense, non conclusi prima dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei carabinieri, siano definiti secondo le disposizioni in vigore per l'Arma, atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle stesse;
- g) prevede che, per le prossime elezioni della Rappresentanza militare, siano

seguite le stesse modalità che hanno portato all'elezione straordinaria dei Consigli di base e del Consiglio intermedio di rappresentanza da parte del personale transitato dal Corpo forestale e del Rappresentante del « ruolo forestale iniziale » nel Consiglio centrale di rappresentanza dell'Arma dei carabinieri.

Segnala quindi che il tema delle competenze in materia di incendi boschivi è stato all'onore delle cronache nei mesi estivi; lo schema interviene sul punto con esclusivo riguardo alla necessità di specificare che il passaggio delle competenze dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha inciso sulle competenze regionali e locali in materia e richiamando espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, la collaborazione tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

Infine, si sofferma sull'articolo 6 dello schema, il quale modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016 inserendo un riferimento normativo preciso sull'inquadramento da dare al per-

sonale del Corpo forestale dello Stato transitato d'ufficio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La modifica è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del Ministero è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, che riguarda il personale del Corpo forestale dello Stato transitato volontariamente in una amministrazione civile dello Stato.

Come sempre, formulerà una proposta di parere alla luce del dibattito e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e, eventualmente, dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

Ignazio ANGIONI (PD) si riserva di intervenire nel dibattito una volta che saranno pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	119
Comunicazioni della Presidente	119
Audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini	
(Svolgimento e conclusione)	119

Martedì 10 ottobre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in streaming sperimentale web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, presidente, con riferimento all'udienza speciale dello scorso 21 settembre, accordata dal Santo Padre Francesco ai membri e ai collaboratori della Commissione Antimafia in occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Rosario Livatino, propone di acquisire formalmente al patrimonio documentale | Consiglio Superiore della Magistratura,

della Commissione Antimafia il discorso pronunciato da Papa Francesco e, se non vi sono obiezioni, di pubblicarlo in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'intervento della Presidente.

(La Commissione concorda).

Audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, introduce l'audizione del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini.

L'audizione odierna è dedicata a un'illustrazione dell'attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura sulle materie di interesse della Commissione.

Giovanni Legnini, Vice Presidente del

svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Marco DI LELLO (PD), Riccardo NUTI (M5S), e del senatore Corradino MINEO (Misto), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il vice Presidente Legnini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S	O	M	M	A	R	I	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Comunicazioni del Presidente		121
------------------------------	--	-----

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione del Comitato	122
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti (Svolgimento e conclusione)	122

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 ottobre 2017.– Presidenza della presidente Laura RAVETTO. – Interviene il Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione del Comitato.

Laura RAVETTO, presidente, comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in sostituzione del senatore Scibona, dimissionario, ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Cappelletti, al quale dà il benvenuto.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

Il ministro Marco MINNITI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazione Laura RAVETTO, presidente, alle quali risponde il ministro Marco MINNITI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), la senatrice Laura FASIOLO (PD), i deputati Massimo ARTINI (MISTO-AL-P) e Giorgio BRANDOLIN (PD).

Il ministro Marco MINNITI ringrazia per le puntuali domande e osservazioni formulate e rappresenta la disponibilità a fornire tempestivamente risposte scritte.

Laura RAVETTO, presidente, avverte che le risposte scritte saranno acquisite dendo di intervenire, ringrazia il ministro Minniti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seagli atti del Comitato. Nessun altro chie- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

INDAGINE	CONOSCITIVA	:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti	dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della Federazione	
italiana aziende sanitarie	e ospedaliere (FIASO) (Svolgimento e conclusione)	124
Sulla pubblicità dei lavori .		124

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 ottobre 2017. – Presidenza della vicepresidente Enza Rosetta BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO).

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Enza Rosetta BLUNDO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti il professor Mario Melazzini, Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il dottor Nicola Pinelli, Direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), accompagnato dal dottor Massimiliano Raponi,

Direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nonché Rappresentante dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI).

Mario Melazzini, Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Nicola Pinelli, *Direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Massimiliano Raponi, Direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nonché Rappresentante dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI), integra gli interventi svolti, offrendo ulteriori spunti di riflessione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Francesco PRINA (PD), le senatrici Mara VALDINOSI (PD), Donella MATTESINI (PD) e Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Mario Melazzini, Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Nicola Pinelli, Direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) e Massimiliano Raponi, Direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nonché Rappresentante dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI), replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Enza Rosetta BLUNDO, presidente, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	126
Audizione della responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno,	
Alessandra Camporota (Svolgimento e conclusione)	126

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno, Alessandra Camporota.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione della responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno, Alessandra Camporota, accompagnata dal dottor Carlo Bui, Presidente del Comitato per l'innovazione del settore ICT della Pubblica Sicurezza, Ufficio del Vice Capo della Polizia, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dall'ingegner Maria Cavaliere, Dirigente Ufficio per i servizi informatici, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e dall'ingegner Davide Pozzi, Dirigente vicario Ufficio per i servizi informatici, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che ringrazia per la presenza.

Alessandra CAMPOROTA, responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno, Carlo BUI, Presidente del Comitato per l'innovazione del settore ICT della Pubblica Sicurezza, Ufficio del Vice Capo della Polizia, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Maria CAVA-LIERE, Dirigente Ufficio per i servizi informatici, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federico D'INCÀ (M5S), e Paolo COPPOLA, presidente.

Alessandra CAMPOROTA, responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno, Carlo BUI, Presidente del Comitato per l'innovazione del settore ICT della Pubblica Sicurezza, Ufficio del Vice Capo della Polizia, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Maria CAVA-LIERE, Dirigente Ufficio per i servizi informatici, Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

SOMMARIO

Audizione della prefetta di Roma, Paola Basilone (Svolgimento e conclusione)	128
Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi (Svolgimento e conclusione)	128
Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno	129
ALLEGATO (Proposta di modifica approvata dalla commissione)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

Martedì 10 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per la Prefettura di Roma, la prefetta, Paola Basilone, la capo di gabinetto, Lucia Volpe e la viceprefetta aggiunta, Maria Pia Terracciano; per il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, il presidente, Gianmario Gazzi.

La seduta comincia alle 10.40.

Andrea CAUSIN, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della prefetta di Roma, Paola Basilone. (Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paola BASILONE, *prefetta di Roma*, svolge una relazione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Marco MICCOLI (PD), cui Andrea CAUSIN, *presidente*, risponde, intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Roberto MORASSUT (PD), Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA), Fabio RAMPELLI (FDI-AN), Marco MICCOLI (PD), e le deputate Milena SANTERINI (DES-CD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Claudia MANNINO (Misto) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Paola BASILONE, *prefetta di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, ringrazia l'audita, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 12.45.

Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gianmario GAZZI, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Roberto MORASSUT (PD), e la deputata Claudia MANNINO (Misto).

Gianmario GAZZI, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno.

Andrea CAUSIN, presidente, comunica di aver predisposto una proposta di modifica del Regolamento interno (vedi allegato), che è stata unanimemente condivisa nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 3 ottobre scorso e che all'articolo 23 apporta le seguenti modifiche: al comma 1, primo periodo, sostituisce la parola « venti » con la parola « venticinque »; al comma 2 aggiunge in fine: « Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corresponsione di un'indennità, ne determina l'ammontare e non si fa luogo a rimborso spese. Qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo ».

Non essendovi richieste di presentazione di emendamenti e nessuno chiedendo di intervenire, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Pone in votazione la proposta di modifica.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

ALLEGATO 1

Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

All'articolo 23 del Regolamento interno sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 1, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita con la parola: « venticinque ».
- b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corresponsione di un'indennità, ne determina l'ammontare e

non si fa luogo a rimborso spese. Qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo ».

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)
AUDIZIONI:
Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, sull'avvio dell'anno scolastico 2017-2018 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)
SEDE REFERENTE:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO (Emendamenti presentati)
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM (2017)142 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di Regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa volto a sostenere la competitività e la capacità di

innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa	
(COM(2017)295 final)	17
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	19
AVVERTENZA	19
II Giustizia	
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul progetto « Migrantes » diretto al miglioramento della gestione e alla riduzione dei tempi di trattazione delle procedure di riesame di richieste di protezione internazionale	20
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Esame e conclusione. – Nulla osta)	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	24
ALLEGATO (Proposta di parere)	26
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abbA/R (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	29
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)	42
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	29
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	30
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. C. 4526, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	30

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	31
Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	32
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	33
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .	35
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)	52
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. C. 2352 e abbA/R (Parere All'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	35
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	41
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratore delegato di SOSE SpA, Vieri Ceriani, sulle tematiche relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale	55
RISOLUZIONI:	
7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (Discussione e rinvio)	55
7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA (Discussione e rinvio)	57
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (Discussione e rinvio)	60
VII Cultura, scienza e istruzione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.	
Audizione del prof. Pier Luigi Sacco, del prof. Valdo Spini e di esperti su progetti teatrali sui territori e di educazione alla cultura a scuola (Svolgimento e conclusione)	63
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 (Rinvio dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4,	6.1

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	64
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Esame e rinvio)	64
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Interventi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (<i>plasmix</i> e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli. C. 4502 Vignaroli (<i>Esame e rinvio</i>) .	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	72
Sulla pubblicità dei lavori Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Testo base C. 4302	72
Governo ed abb. (Esame e rinvio)	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	77 77
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	78
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	79
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	79

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

- 7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.
- 7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.
- 7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.
- 7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.

7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	84
7-01354 Gnecchi: Rinvio dell'adozione del provvedimento di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento (Discussione e rinvio)	85
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-09665 Roberta Agostini: Tutela della salute riproduttiva delle donne	87
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-12183 Di Vita: Sulla procedura per l'adempimento dell'obbligo vaccinale	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
RISOLUZIONI:	
7-01049 Mantero: Riconoscimento e cura della fibromiaglia e suo inserimento tra le malattie invalidanti (Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-01174 Crimi)	88
XIII Agricoltura	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)	93
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del relatore)	95
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione) .	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	94
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	101
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	105
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	107
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rimio)	112
rinvio)	113

128

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE						
ATTI DEL GOVERNO:						
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)						
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE						
Sulla pubblicità dei lavori	119					
Comunicazioni della Presidente	119					
Audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini (Svolgimento e conclusione)	119					
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA						
Comunicazioni del Presidente	121					
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE						
INDAGINE CONOSCITIVA:						
Variazione nella composizione del Comitato	122					
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.						
Audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti (Svolgimento e conclusione)	122					
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA						
INDAGINE CONOSCITIVA:						
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.						
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) (Svolgimento e conclusione)	124					
Sulla pubblicità dei lavori	124					
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA- LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE						
COMMISSIONE PLENARIA						
AUDIZIONI:						
Sulla pubblicità dei lavori	126					
Audizione della responsabile della transizione alla modalità digitale del Ministero dell'interno, Alessandra Camporota (Svolgimento e conclusione)	126					
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE						
Audizione della prefetta di Roma, Paola Basilone (Svolgimento e conclusione)	128					
Audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario						

Gazzi (Svolgimento e conclusione)

Martedì 10 ottobre 2017	_	137	_	Indice	Generale
Esame di una proposta di modifica d	del Regola	amento	interno .		129
ALLEGATO (Proposta di modifica app	provata da	ılla cor	nmissione)		130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRA	TO DAI	RAPPR	RESENTAN	ITI DEI GRUPPI	129

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0009100